



**SABART S.R.L.**  
**VIA ZOBOLI, 18**  
**42124 Reggio Emilia – Italy**  
**Telefono 0522.508511**  
**Fax 0522.514542**  
**e-mail [info@sabart.it](mailto:info@sabart.it)**  
**PEC [sabartsrl@legalmail.it](mailto:sabartsrl@legalmail.it)**  
**P.IVA e C.F. 02493410357**

**MODELLO DI**  
**ORGANIZZAZIONE, GESTIONE**  
**E CONTROLLO**

**Codice documento: MOG 231**



**Introduzione al Modello di  
organizzazione, gestione e controllo**

**Codice documento:**

**MOG 231 - Introduzione**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>2.08.2012</b>
<b>1</b>	<b>REVISIONE COMPOSIZIONE ODV</b>	<b>6.05.2015</b>
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## DEFINIZIONI

**Aree a Rischio:** le aree di attività individuate in SABART S.r.l. nei cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale del per i lavoratori addetti al terziario: commercio e distribuzione di servizi.

**Codice Etico:** il Codice Etico adottato da SABART S.r.l. - e approvato dal Consiglio di Amministrazione (e sottoposto a controllo dell'OdV).

**Codice Privacy:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'Azienda in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Destinatari:** amministratori, dirigenti e dipendenti (Esponenti Aziendali) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con SABART S.r.l., ivi compresi i dirigenti.

**D.Lgs. 231/01 o il Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/01.

**Legge 262/2005:** "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (emendata in alcune parti dal D.Lgs. 303/06).

**Legge 29 settembre 2000, n. 300:** "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato dell'Unione Europea:“(omissis) *Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.*”

**Modello/i:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 e approvato dalla Direzione (e sottoposto a controllo dell'OdV).

**OdV:** Organismo di Vigilanza di SABART S.r.l. (ai sensi del D.Lgs. 231/01)

**OHSAS 18001:2007:** Occupational Health and Safety Assessment Series "Sistema di gestione a tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori"

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

**Partners:** soggetti legati da rapporti commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

**Raccomandazione 361/CE del 6 maggio 2003:** relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01

**Responsabile interno:** soggetto interno all'azienda al quale viene attribuita, con nomina specifica, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle aree a rischio.

**Scheda di evidenza:** documento che, nei casi in cui è richiesto dall'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito a rischio.

**Stakeholders:** parte interessata, si intende un individuo o un gruppo interessato a, o che influisce su, l'azione sociale dell'impresa

**Testo Unico sulla Sicurezza:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81: attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**T.U.F.:** Testo Unico sulla Finanza - decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 noto anche come Legge Draghi.

**UNI EN ISO 9001:2008:** normativa relativa al Sistema di Gestione della Qualità in azienda.

## PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

**Sabart S.p.A.** (d'ora innanzi "**Sabart**" o la "**Società**"), pur proponendosi sul mercato dal 1963 al 1968 come costruttore di motoseghe, è conosciuta per il successo raggiunto nella costruzione e commercializzazione di ricambi ed accessori per il settore boschivo, agricolo e del giardinaggio; dopo pochi anni dalla fondazione, lasciata l'idea iniziale, ha puntato alla costruzione di ricambi e accessori per motoseghe.

Nel 1968 ha completato la gamma degli accessori per il bosco diventando distributore dei prodotti **Oregon**, leader mondiale nella produzione di catene di taglio, barre guida ed accessori per motoseghe e macchine harvester.

Negli anni successivi vengono progressivamente inserite nuove linee di accessori inerenti al settore del giardinaggio e dell'agricoltura, con uno sguardo, che negli anni si è sempre più approfondito, anche nel settore dell'abbigliamento tecnico, da lavoro, ed antinfortunistico per i medesimi settori.

Da alcuni anni fa parte di Yama, un gruppo industriale composto da oltre una ventina di aziende operanti in mercati paralleli. Insieme rappresentano il maggior polo italiano nel campo delle macchine per l'agricoltura, il giardinaggio ed il settore forestale.

Nel dicembre 2011, in seguito ad una riorganizzazione interno del Gruppo Yama, è stata acquistata da un'altra società del gruppo, Emak S.p.A, società leader mondiale dei prodotti di gardening e forestale, aventi strumenti finanziari quotati nel mercato borsistico STAR.

Nell'ambito di tale operazione infragruppo è stata costituita la Sabart S.r.l. a cui è stato conferito il ramo d'azienda avente ad oggetto la produzione ed il commercio all'ingrosso e per corrispondenza di macchine, attrezzature accessori e componenti per l'agricoltura, il giardino, nonché il commercio di abbigliamento tecnico da lavoro ed antinfortunistico, rimanendo in capo alla Sabart S.p.A le sole proprietà immobiliari ed alcune piccole partecipazioni.

La funzione di coordinamento e controllo delle direzioni è costituita dall'Amministratore Delegato e dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura organizzativa della Società si articola nelle aree specificate ed aggiornate nell'Organigramma Sabart (**Modello Organigramma SABART**) che costituisce parte integrante del presente MOG 231.

## I SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI

Nel rispetto del proprio SGQ, la Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni adeguato alla propria complessità organizzativa. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

Le procure e deleghe sono rese conoscibili all'interno ed all'esterno della società, in particolare le procure con rilevanza esterna sono registrate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Per tenere sotto controllo le attività a rischio reato, si sono identificate una serie di procedure ritenute opportune e/o necessarie.

In ciascuna delle procedure sono previsti:

- Il Responsabile dello specifico protocollo di controllo (CHI)
- La regola da seguire per applicare il protocollo (COME)
- Le modalità di registrazione del controllo effettuato (DOVE)
- La fase temporale del controllo (QUANDO)

Per ciascuna delle attività indicate come potenzialmente a rischio deve essere redatto, in forma scritta, un protocollo contenente la descrizione di:

- Procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- Modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse e corretta rappresentazione contabile, nonché, ove necessario in ragione del tipo di informazione, della disciplina giuridica e della potenziale lesività della divulgazione, la sicurezza e la riservatezza dei dati in fase di acquisizione, conservazione, trattamento e comunicazione anche mediante l'impiego di strumenti informatici;
- Modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

## DESCRIZIONE DEL MOG 231

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle società, qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale, per alcune tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti, nonché dai soggetti che agiscono in nome e per conto della società Sabart.

Al fine della concreta comprensione delle conseguenze previste per la società, è fondamentale sapere che si tratta di una responsabilità che scatta nel momento in cui si commette un reato e si verificano determinate condizioni. Punto essenziale di tale responsabilità da reato della società è che l'eventuale colpa dell'impresa è di carattere organizzativo: se l'azienda viene dichiarata responsabile è perché non si è saputa concretamente organizzare per la prevenzione dei reati. È quindi doveroso interpretare tutto il "Sistema 231" come un insieme giuridicamente caratterizzato da pratiche organizzative all'interno di enti e aziende.

Il Modello Organizzativo e Gestionale (MOG), di prevenzione dei reati, che deve essere adottato dalle aziende, è un insieme vero e proprio di precetti e procedure comportamentali, e permette l'esclusione della responsabilità o una forte riduzione della pena.

In ossequio alle indicazioni del suddetto Decreto, la Società si è dotata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2012, di un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("MOG 231")**.

Il Modello di Sabart si compone dei seguenti documenti:

1. Il **Documento di Sintesi**, a sua volta suddiviso in:
    - a. Parte Generale (**MOG 231 – PG**);
    - b. Parte Speciale (**MOG 231 – PS**);
  2. Lo **Statuto dell'Organismo di Vigilanza (MOG 231 – Statuto OdV)**;
  3. Il **Sistema Sanzionatorio (MOG 231 – SS)**;
  4. Il documento **Formazione e Diffusione del Modello (MOG 231 – PFD)**;
  5. Il **Codice Etico del Gruppo Emak**.
- 
1. La **Parte Speciale** del **Documento di Sintesi** è, a sua volta, suddivisa nelle seguenti parti:
    - **Parte Speciale "A"**, relativa ai cd. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica;
    - **Parte Speciale "B"**, relativa ai cd. Reati societari;
    - **Parte Speciale "C"**, relativa ai cd. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- **Parte Speciale “D”**, relativa ai cd. Reati contro la personalità individuale;
  - **Parte Speciale “E”**, relativa ai cd. Reati di abuso di mercato;
  - **Parte Speciale “F”**, relativa ai cd. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  - **Parte Speciale “G”**, relativa ai cd. Reati transnazionali e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  - **Parte Speciale “H”**, relativa ai reati informatici;
  - **Parte Speciale “I”**, relativa ai reati ambientali;
  - **Parte Speciale “L”** relativa ai reati di criminalità organizzata;
  - **Parte Speciale “M”** relativa ai reati contro l’industria e il commercio;
  - **Parte Speciale “N”** relativa ai reati commessi in violazione del diritto d’autore;
  - **Parte Speciale “O”** relativa ai reati d’impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso;
  - **Parte Speciale “P”** relativa ai reati di corruzione privata;
  - **Parte Speciale “Q”** relativa al reato di adescamento di minori;
  - **Parte Speciale “R”** relativa al reato di autoriciclaggio;
  - **Parte Speciale “S”** relativa al reato in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  - **Parte Speciale “T”** relativa ai reati tributari;
  - **Parte Speciale “U”** relativa al reato di contrabbando.
2. Per ciò che concerne l'**Organismo di Vigilanza (“OdV”)**, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento di dettaglio che disciplina puntualmente il funzionamento dello stesso.
- In particolare è stato nominato un OdV a composizione monocratica, nella persona del Responsabile dell’Internal Auditing della controllante Emak, che garantisce le caratteristiche di autonomia (soggetto con potere economico-finanziario), di indipendenza (soggetto esterno) e di continuità (soggetto che è a stretto costante contatto con l’Amministratore Delegato, con il responsabile di Stabilimento ed il personale amministrativo di Sabart anche per esigenze di ricezione di dati sensibili ai fini del bilancio della controllante), riconosciute ex lege come determinanti la corretta attribuzione dell’incarico di Organismo di Vigilanza.
- Sono stati previsti, inoltre, i casi di ineleggibilità e di decadenza, nonché, in maniera estremamente dettagliata, i compiti ed i poteri dell’OdV.

Particolare attenzione è stata dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza del CdA e del Collegio Sindacale i risultati della propria attività e delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito.

Per ciò che concerne i flussi informativi verso l'OdV è stata creata un'apposita casella di posta elettronica **odv.sabart@legalmail.it**, nonché è stata collocata presso l'area Reception, in zona ad accesso pubblico ma riservata e protetta alla vista esterna, una **cassette intestata "Cassetta Segnalazioni Organismo di Vigilanza"** per le comunicazioni cartacee.

3. Il **sistema sanzionatorio** è oggetto di uno specifico documento di dettaglio.

Il sistema sanzionatorio di Sabart si articola in tre sezioni:

- Nella prima, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti, le quali tengono conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata;
- Nella seconda, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in differenti categorie ("**Esponenti Aziendali**" e "**Collaboratori Esterni**");
- Nella terza, è disciplinato il procedimento d'irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Sanzionatorio.

4. Quanto alla **formazione**, il MOG 231 assegna all'Organismo di Vigilanza il compito di promuovere e vigilare l'implementazione delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli.

All'uopo sono previste apposite attività formative (corsi, seminari, questionari, ecc.), differenziati in base al ruolo e alla responsabilità dei soggetti interessati.

Per ciò che concerne la **comunicazione**, il MOG 231 è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante consegna di copia integrale dello stesso, anche su supporto informatico e pubblicato sulla rete intranet.

Per i Terzi Destinatari il MOG 231 è inoltre disponibile sul sito internet nella versione integrale.

5. Il **Codice Etico** adottato dalla Società (come indicato, oggetto di un apposito documento di dettaglio) è quello emanato dalla controllante EMAK S.p.A. e si conforma, tra l'altro, ai principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

Il **Codice Etico del Gruppo Emak** individua tutti i soggetti destinatari (organi societari, dirigenti apicali, dipendenti, nonché i c.d. "Terzi Destinatari") e rappresenta sia i principi etici di riferimento, sia le norme di comportamento cui tutti i destinatari devono conformarsi.

Una sezione a parte è dedicata alle modalità di attuazione e controllo del rispetto del Codice Etico.

Le violazioni del Codice Etico sono sanzionate ai sensi del sistema sanzionatorio.



## **Parte Generale**

**Codice documento: MOG 231 - PG**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1	<b>AGGIORNAMENTO:</b> <i>introduzione reato di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso e il reato di corruzione privata</i>	10.03.2015
2	<b>AGGIORNAMENTO:</b> <i>introduzione reato di "adescamento di minori" e il reato di autoriciclaggio</i>	08.03.2016
3	<b>AGGIORNAMENTO:</b> <i>introduzione reato in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	04.03.2020
4	<b>AGGIORNAMENTO:</b> <i>introduzione reati tributari e di contrabbando</i>	04.03.2021
5		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

# IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

## 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, Convenzione Bruxelles 26 maggio 1997 e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997.

Con tale Decreto, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (definiti dalla legge come “Enti” o “Ente”), è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (i reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché i delitti contro la personalità individuale) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. reiterazione degli illeciti.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero nelle seguenti ipotesi:

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto<sup>1</sup>.

### **La Normativa–Fattispecie di reato**

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

---

<sup>1</sup> **Art. 4 del D.Lgs. 231/2001:** "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

I reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (in vigore dal 4 luglio 2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

**Art. 24bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

**Art. 24 ter. Delitti di criminalità organizzata** (Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla L. 69/2015)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 – bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 - art. 416 - ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90, art. 74)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)

**Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** (in vigore dal 4 luglio 2001, modificato il 28 novembre 2012 dalla Legge 190/12 cosiddetta «Anticorruzione»)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)
- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

- Abuso d'ufficio (323 c.p.)

**Art. 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Art. 25 bis-1. Delitti contro l'industria e il commercio** (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

**Art 25 ter. Reati societari** (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

**Art. 25 quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

**Art. 25 quater-1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

**Art. 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale** (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

**Art. 25 sexies. Reati di abuso di mercato** (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis T.U.F.)
- Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter T.U.F.)

**Art. 25 septies. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.lgs 81/08)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**Art. 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)

**Art. 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 L 663/41)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L 633/41)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L 633/41)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L 633/41)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L 633/41)

**Art. 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal D.lgs 121/2011, art. 2, c.1)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

**Art 25 undecies. Reati ambientali** (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs 152/06)
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs 152/06)
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs 152/06)
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs 152/06)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D.lgs 152/06)
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.lgs 152/06)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs 152/06)
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs 152/06)
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/92)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. 549/93)
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (art 8 e art. 9 D lgs 202/07)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

- Delitti associativi (ovvero associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) aggravati (art. 452 -octies c.p.).

**Art. 25 duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012)

- Impiego di lavoratori irregolari (art 22 D.lgs 286/98)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D lgs n 286/1998)

**Art. 25 -terdecies Reato di "Razzismo e Xenofobia"** (Articolo introdotto da art. 5 della Legge 167/2017, modificato da D.Lgs 21/2018)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art 604 bis c.p.)

**Art. 25 quaterdecies Reato in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Articolo introdotto dalla Legge 39/2019)

- Frode sportiva (art. 1 L. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 della L. 401/1989)

**Art. 25 quinquiesdecies Reati Tributari** (Articolo introdotto dal DL 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 BIS, D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3, D.Lgs 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 BIS, D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art,10, D.Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

**Art. 25 sexiedecies Reato di Contrabbando** (Articolo introdotto dal D.Lgs 14 Luglio 2020 n.75)

- Contrabbando (D.P.R. 43/1973)

**Reati transnazionali** (Art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 quater DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti")
- Favoreggiamento personale (art. 378c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Il Decreto Legislativo 231/07 prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione, ex art. 52:

1. alle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia) tutte le violazioni delle disposizioni da queste emanate, relative agli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, registrazione, alle procedure e controlli interni istituiti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
2. al titolare dell'attività o al legale rappresentante le violazioni delle prescrizioni in tema di "Segnalazione di operazioni sospette" (art. 41 del Decreto);
3. al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (art. 49 del Decreto) ed il "Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia" (art. 50 del Decreto) di cui abbiano notizia;
4. all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, il quale sostituisce l'Ufficio Italiano Cambi, con compiti di controllo e di segnalazione alle autorità competenti di informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) le violazioni degli "Obblighi di registrazione" (art. 36 del Decreto) e conservazione dei documenti e delle informazioni precedentemente acquisite dall'ente per assolvere agli "obblighi di adeguata verifica della clientela".

## **1.2 L'adozione del "Modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a)** l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c)** le persone che hanno commesso i Reati e gli illeciti abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d)** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-*quinquies*, comma quarto del TUF.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1.** individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- 2.** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
- 3.** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
- 4.** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5.** introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di Codici di Comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti.

### 1.3 Aggiornamento del modello

Il modello è soggetto ad attività di aggiornamento da parte del CdA. Gli aspetti di ordinaria manutenzione sono demandati all'OdV che ha l'obbligo di riferire periodicamente al CdA le variazioni apportate (Procedure/Protocolli).

## 2. Il WHISTLEBLOWING introdotto dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 rafforza la tutela di coloro che segnalano “la commissione di illeciti” all'interno della società

La legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di WHISTLEBLOWING, diretta a rafforzare la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

La novellata normativa prevede rilevanti modifiche al D.lgs 231/01 estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

La nuova legge ha integrato l'art. 6 del D.lgs 231/01 con il comma 2-bis ai sensi del quale i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno ora prevedere:

*art 2, comma 2-bis : “I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

- a) uno o più canali che consentano ai **soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b)**, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di **condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;***
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con **modalità informatiche**, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**”*

Nell'ambito del modello adottato sono previste **sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate**. Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.



**Parte Speciale “A”:  
I reati contro  
la Pubblica Amministrazione e  
contro la fede pubblica**

**Codice documento: MOG 231 - PSA**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>2.08.2012</b>
<b>1</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>05/03/2019</b>
<b>2</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>04/03/2021</b>
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## PARTE SPECIALE “A”

### 1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di seguito si descrivono in breve i reati contemplati nella presente Parte Speciale ed indicati negli artt. 24, 25 e 25-bis del D.Lgs. 231/2001.

#### 1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Artt. 24 e 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-bis C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea al fine della realizzazione di opere o dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE AI DANNI DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-ter C.P.)**

Questa ipotesi di reato, la quale è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, diversamente da quanto accade nel caso in cui si realizzi la fattispecie di cui al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- **TRUFFA AI DANNI DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640 C.P.)**

Tale reato si configura nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). La fattispecie in esame può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni false, al fine di partecipare ad una gara, ottenere licenze, autorizzazioni, e così via.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-bis C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche e può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri (ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa) per ottenere finanziamenti pubblici.

- **FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-ter C.P.)**

Tale reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza diritto e in qualsiasi modo, sui dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi la fattispecie in esame qualora, vengano alterati i registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

## **1.2 Corruzione e concussione (Art. 25 D.Lgs. 231/2001)**

- **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa o induca taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Questa fattispecie è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito di quelle contemplate nel Decreto, in quanto si ravvisa nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale. Il reato in esame si differenzia dalla corruzione, in quanto nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nell'ipotesi di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318 e 319 C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando in tal modo un vantaggio in favore dell'offerente.

La condotta illecita del pubblico ufficiale potrà riguardare sia un atto dovuto (ad esempio, nel caso in cui velocizzi l'evasione di una pratica di propria competenza), sia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, nel caso in cui accetti denaro ai fini dell'aggiudicazione di una gara).

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-ter C.P.)**

Questo di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi al fine di favorire o danneggiare colui che sia parte di un procedimento giudiziario.

- **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- **PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)**

Tale reato si configura nel caso in cui, un soggetto dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzate.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-bis C.P.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero

al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino

funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

**Le modifiche all'art. 25 D.Lgs 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione pubblicata il 16 gennaio 2019 (c.d. Spazzacorrotti): sanzioni interdittive inasprite e previsione del reato di "traffico di influenze illecite".**

La Legge Anticorruzione recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019, ha modificato l'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati*", nei seguenti termini:

1) **introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite"** (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

Integra il reato di "*traffico di influenze illecite*", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

2) Previsione al comma V di un **inasprimento della sanzione interdittiva** prevista per i reati di concussione (art. 317 c.p.c), corruzione propria, semplice (art. 319 c.p) ed aggravata (art. 319 bis c.p) dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), dazione o promessa denaro a pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321 c.p) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Infatti se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con l'approvazione della Legge Anticorruzione la sanzione interdittiva avrà durata:

- "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale;

- “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

3) al comma 5 bis è stata **introdotta una sanzione interdittiva attenuata** (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado, l’Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili, ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### - “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” EX ART. 25, COMMA I, D.LGS 231/01

Con l’inclusione di questa fattispecie nel novero dei reati presupposto 231, il rischio di commissione dell’illecito può annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario “illecito” verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio per l’ente.

L’art. 346 bis c.p così recita “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio) e 319 ter (corruzione in atti giudiziari), sfruttando relazioni esistenti, con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.”*

Il reato di traffico di influenze illecite si consuma «**fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-bis c.p.**» in quanto se il pubblico agente accettasse l’offerta di denaro dell’intermediario, si consumerebbe la fattispecie della corruzione con il seguente assorbimento, nell’alveo di quest’ultima, del reato di traffico di influenze illecite. Qualora invece l’intermediario si limitasse a promettere l’utilità economica, ma il soggetto pubblico la rifiutasse, verrebbe posta in essere la fattispecie di istigazione alla corruzione.

Infatti, il reato in analisi è diretto a punire attività prodromiche rispetto ad atti di corruzione, presentandosi come una tutela anticipatoria degli stessi, volta a **sanzionare il**

**comportamento dell'intermediario antecedentemente al perfezionamento dell'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.** Ne deriva, infatti che il reato di traffico di influenze illecite si consuma nel momento e nel luogo in cui viene raggiunto l'accordo tra "l'intermediario" e il privato, **non è necessario che l'atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al privato sia effettivamente posto in essere.**

**Le integrazioni all'art. 24 e 25 D.Lgs 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF)**

Il 6 luglio u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il D.Lgs 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001.

Il D.Lgs n. 75/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2020.

Tra le novità introdotte, evidenziamo:

1. Si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.
2. Per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale si interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo.

Come anzidetto, tra le principali novità introdotte dal decreto attuativo, assume rilievo l'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n.231/2001 (art.5 D.Lgs. n. 75/2020).

**I) Modifica rubrica art. 24 D.Lgs 231/01**

È stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

- a) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- b) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

## II) **Modifica rubrica art. 25 D.Lgs 231/01**

Modificata anche la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:

- a) Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- b) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- c) Abuso d'ufficio (323 c.p.).

### **1.3 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)**

La rubrica dell'**art. 25-bis** viene, innanzitutto, modificata nel seguente modo:

*1.3.1 In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale per l'Art. 25-bis, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*1.3.2 Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,*

*461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

- **FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

- **ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete. Soggetto attivo del reato è qualunque privato. La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

- **SPENDITA ED INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate. Soggetto attivo del reato è qualunque privato. La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

- **SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Soggetto attivo del reato è qualunque privato. La condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.

- **FALSIFICAZIONI DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)**

Questa disposizione è finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione. Soggetto attivo del reato è qualunque privato. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

- **CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

- **FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILGRANATA (ART. 461 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana. Soggetto attivo del reato è qualunque privato. La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

- **USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

- **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **INTRODUZIONE NELLO STATO, E COMMERCIO, DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

La tutela penale dei marchi registrati è stata affidata negli ultimi trent'anni solo al codice penale e, in particolare, agli artt. 473 e 474, entrambi appartenenti al novero delle fattispecie poste a tutela della fede pubblica.

Nel marzo 2005 è entrato in vigore il **Codice della Proprietà Industriale** ed il quadro normativo è mutato. Nel C.p.i. è, infatti, contenuta una norma, l'**art. 127**, che, oltre a riordinare le vigenti sanzioni amministrative poste a tutela dei diritti di privativa industriale, introduce una nuova figura criminosa, punibile a querela di parte, che sanziona con la multa fino a 1.032,91 euro «*chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice*».

Non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 127 C.p.i. sia ben diverso da quelli di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sopra richiamati come riformulati dalla Legge 99/2009. I delitti in questione, infatti, divergono sotto il profilo dell'oggettività giuridica: mentre l'art. 127 C.p.i. è posto a tutela degli interessi patrimoniali del titolare della privativa industriale, secondo l'interpretazione largamente maggioritaria sia in dottrina sia in giurisprudenza, la tutela penale garantita dagli artt. 473 e 474 c.p. è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della **fede pubblica, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi**, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.

Ne consegue che, per esempio, non possa parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (così Cass. pen. Sez. II, 02-10-

2001, n. 39863).

La giurisprudenza è ancora contrastante nell'individuare l'estensione della tutela penale accordata dagli artt. 473 e 474 c.p.: parte di essa, sicuramente la più preponderante, e la dottrina, affermano che tale tutela riguardi solo i marchi ed i segni distintivi che siano regolarmente registrati e indicativi della riferibilità di un bene o di un prodotto ad una determinata impresa commerciale o industriale. Ai fini della tutela di cui all'art. 473 c. p. occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero, sia riconosciuto dall'ordinamento italiano: tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'Ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Altra parte della giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-01-2009, n. 9752) ha riconosciuto che ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

Relativamente alla **condotta** integrante tali fattispecie, il legislatore ha individuato tre tipologie:

- ❖ **CONTRAFFAZIONE:** riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica, di un marchio o segno distintivo per prodotti affini.
- ❖ **ALTERAZIONE:** riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio originario o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino.  
Contraffazione e alterazione devono essere tali da ingannare il consumatore medio che presti un esame attento e diretto al prodotto.
- ❖ **USO:** tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 c.p. (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale)

La destinazione alla vendita non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 473 c.p., essendo sufficiente che l'agente realizzi la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi o che, comunque, ne faccia uso (Trib. Milano, 21-11-2000).

Per quanto, invece, riguarda l'**oggetto materiale**, esso si può distinguere in:

- ❖ **MARCHI**: la registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato; nel concetto di marchio rientrano ex art. 7 c.p.i., parole, disegni, lettere, cifre, figure, suoni, forme del prodotto e della confezione, condizioni o tonalità cromatiche, purchè suscettibili di essere rappresentati graficamente ed atte a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese.
  
- ❖ **ALTRI SEGNI DISTINTIVI**: tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi.

In dottrina si nega che siano ricompresi nell'art. 473 i marchi collettivi e le denominazioni di origine e provenienza, poiché si ritiene che si tratti di figure non aggredibili con la contraffazione o alterazione, vale a dire con il falso materiale, che ha ad oggetto i segni che si distinguono da quelli che attestano una qualità comune.

Per quanto riguarda, poi, ditta, ragione o denominazione sociale, insegna ed emblema, la loro esclusione dalla sfera della fattispecie in esame viene motivata con il dettato dell'art. 473 comma 3, che fa riferimento alle norme poste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, le quali riguardano esclusivamente i marchi registrati.

In giurisprudenza si precisa che il richiamo all'osservanza delle leggi interne e delle convenzioni internazionali nell'art. 473 comma 3 va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale e industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti, tra cui i numeri di matricola. Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modificazione della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato.

- ❖ **BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE**: invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
  
- ❖ **BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA'**: forme nuove di prodotto industriale che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'impiego.
  
- ❖ **REGISTRAZIONI PER MODELLI O DISEGNI ORNAMENTALI**: nuovi aspetti di un prodotto in termini di linee, contorni, colori, materiali, ecc..

Come sopra già rilevato, ai sensi dell'art. 473 3° comma, c. p., l'applicazione delle disposizioni

penali di cui ai primi due commi è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale; e poiché tale osservanza è, se non un elemento costitutivo, un presupposto del reato, l'elemento psicologico deve investire anche questo requisito così come investe ogni altro requisito obiettivo del reato.

Di conseguenza, nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'**elemento psicologico** del dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge; la norma penale in esame, infatti, con la disposizione del 3° comma, intende tutelare oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli art. 2569 c. c. e 1 r. d. 21 giugno 1942, n. 929.

Per quanto, altresì, riguarda la distinzione tra le due fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., si evidenzia che nella prima l'uso di marchi e segni distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. Viceversa, l'uso sanzionato dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha, pertanto, il presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica.

In merito, infine, ai rapporti delle fattispecie sopra individuate con altri reati, ai fini della rilevanza nell'ambito della tutela ex D.Lgs. 231/2001, si evidenzia la configurabilità del **concorso tra il reato di cui all'art. 474 c.p. e quello disciplinato dall'art. 648 c.p. di ricettazione**: tale concorso si verifica nel caso in cui le condotte indicate dall'art. 474 c.p. siano state realizzate a seguito dell'acquisto o della ricezione di merce falsamente contrassegnata.

## 2. Aree di rischio

Posto che i reati sopra decritti hanno come presupposto l'instaurazione, da parte di Sabart, di rapporti con la Pubblica Amministrazione - intesa in senso lato, ossia in modo tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri –, ai fini del presente MOG 231 le aree di attività ritenute maggiormente a rischio possono essere circoscritte a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive o al conseguimento di finanziamenti o contributi.

L'analisi delle aree aziendali ha individuato i principali processi ed attività interessati da potenziali tipologie di reato. Nell'ambito di quest'analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati, con realizzazione di relativa Mappatura. Sulla base di tale analisi è comunque emersa una limitata area di rischio, in quanto i rapporti che Sabart intrattiene con la Pubblica Amministrazione si riducono principalmente a procedure per il conseguimento di contributi o agevolazioni.

In ogni caso, ai fini della presente Parte Speciale, vengono considerate come aree di attività a rischio:

### 1. Area Amministrativa/Commerciale:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di cooperazione od altre operazioni similari, le quali si svolgano in un contesto potenzialmente competitivo;

### 2. Area Personale/Amministrazione/Direzione:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- procedure di ottenimento benefici per personale dipendente;

### 3. Area Personale/Amministrazione/Direzione:

- richiesta allo Stato di accesso agli ammortizzatori sociali;

### 4. Area Direzione/Amministrativa:

- l'attribuzione d'incarico a studi legali per l'assistenza legale in procedimenti giudiziari

#### 5. Area Commerciale:

- la vendita di prodotti a clientela che usufruisca di aiuti economici provenienti dallo stato o da organismi comunitari, l'omaggistica.

Le fattispecie delittuose disciplinate dall'**art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** sono difficilmente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta da Sabart, a causa della specifica attività aziendale, del sistema organizzativo e di controllo esistente.

In ogni caso, seppur di difficile realizzazione, in linea teorica, l'area a rischio di configurabilità dei delitti di cui agli **artt. 453-454-455-457-459-460-461-464 c.p., come richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001**, è l'**Area Amministrazione, Finanza e Controllo**.

In merito alle fattispecie criminose di cui agli **artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)**, come richiamate nel novellato **art. 25-bis D.Lgs. 231/2001**, si ritiene che le aree di maggiore rischio siano individuate come segue:

- **Area Ufficio Tecnico per ricerca e sviluppo nuovo prodotto**
- **Area Marketing e Pubblicità**
- **Area Approvvigionamenti**
- **Area Commerciale**

L'attività tipica di tali aree è comunque strutturata attraverso un sistema di deleghe e la definizione dei singoli processi tali da garantire un controllo preventivo di corretto adeguamento alla procedura autorizzativa e di evitare il configurarsi delle ipotesi delittuose in esame.

### 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti ed Esponenti Aziendali di Sabart, nonché dai Collaboratori esterni e *Partners* (i "**Destinatari**"), i quali, nella misura in cui gli stessi risultino essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale si applica a:

- tutte le funzioni deputate alla partecipazione a gare pubbliche
- tutte le funzioni deputate all'ottenimento di contributi e finanziamenti pubblici, nonché ad agevolazioni contributive;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di proporre liberalità;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali coinvolti nelle aree di rischio e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale.

In generale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere qualsiasi tipo o forma di pratica corruttiva;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comunque che possano potenzialmente integrare;
- porre in essere situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette fattispecie di reato;
- accordare compensi, effettuare prestazioni a terzi, Partner, Consulenti, Consorziati, Sub-Contractor che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero destinare somme ricevute da tali organismi per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- offrire denaro, elargire doni o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia in Italia sia all'estero, al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;

Al fine di assicurare che i comportamenti sopra descritti non siano posti in essere, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini del conseguimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, conterranno elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, verrà rilasciato apposito rendiconto;
- gli accordi di associazione con i *Partners* saranno definiti per iscritto, nonché proposti o verificati o approvati dalla Società;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni verranno, allo stesso modo degli accordi di cui al punto che precede, redatti per iscritto (con l'indicazione del compenso pattuito), nonché proposti o verificati o approvati dalla Società.

#### **4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio**

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (a)** Procedura Ricerca e sviluppo con rilievo alla tutela industriale
- (b)** Procedura Concessione dei benefici della Cassa Integrazione
- (c)** Procedura Ottenimento di contributi pubblici alla formazione del personale
- (d)** Procedura Elargizione di regalie
- (e)** Procedura Assunzione di nuovo personale
- (f)** Procedura Gestione delle risorse umane **(HR)**
- (g)** Procedura Conferimento incarichi ai professionisti

## **5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale A e, particolarmente:

### **1. Direzione**

### **2. Area Personale**

- Responsabile del Personale

### **3. Area Amministrazione, Finanza e Controllo**

- CFO

### **4. Area Ufficio Tecnico**

- Responsabile Tecnico

### **5. Aree Commerciali**

- Responsabili Commerciali

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



**Parte Speciale “B”:**

**I reati societari**

**Codice documento: MOG 231 - PSB**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1	Introduzione nuovi reati L. 69/2015	8.03.2016
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “B”

### 1. Reati societari

Di seguito si descrivono le fattispecie penali contemplate nella presente Parte Speciale ed indicate all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

#### 1.1 Falsità nelle comunicazioni e nelle relazioni

##### - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 e 2622 C.C.)

Quanto alle fattispecie di reato contemplate negli artt. 2621 e 2622 c.c., i cui soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, esse sono caratterizzate dalla medesima condotta tipica e si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano mediante:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni; ovvero
- l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In entrambi i casi la condotta, oltre a risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, deve altresì essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Va precisato che:

- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate.

**- FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni da parte della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse nonché con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i soggetti medesimi.

Inoltre, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sottoposta a revisione e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Va osservato che il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

**-I REATI INTRODOTTI CON LA L. 69/2015: FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI COMMESSE CON FATTI DI LIEVE ENTITA' (2621 BIS C.C.) e FALSE COMUNICAZIONE SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE (art. 2622 C.C.)**

**- Inasprimento delle pene per le False comunicazioni sociali ex art. 25 ter lett. a**

La legge 69/2015 ha determinato un inasprimento delle pene previste per il reato de quo e la conversione del medesimo da contravvenzione a delitto. In pratica gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, **la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.**

**La legge 69/2015 ha introdotto i seguenti reati presupposto:**

- Il reato di **false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità**, rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis che così recita "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

- Il reato di **false comunicazioni sociali delle società quotate** rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 che così recita "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

## 1.2 Tutela del regolare funzionamento della società e degli organi sociali

### - **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Tale fattispecie di reato, il quale può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio), consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

## 1.3 Tutela del capitale sociale

### - **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

Tale reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori (reato proprio), consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

### - **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

Questo reato, i cui soggetti attivi possono essere solo gli amministratori, consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Va precisato che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla società controllante, in tal modo cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Va precisato che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**

Tale fattispecie di reato, i cui soggetti attivi sono, anche in questo caso, gli amministratori (reato proprio), consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-bis C.C.)**

L'amministratore o il membro del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Interessi degli amministratori (Art. 2391 c.c.): l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si

tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

#### **- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Questo reato, i cui soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti, consiste nella:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)**

Tale ipotesi di reato, i cui soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in tal modo cagionando un danno ai creditori.

Si precisa che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### **1.4 Tutela penale contro le frodi**

**- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)**

Il reato si configura in caso si diffondano di notizie false, ovvero pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

#### **1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

**- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (Art. 2638 C. C.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

L'area di rischio maggiore si configura nel momento in cui gli amministratori trasmettono, in quanto tenuti da convenzioni e/o da norme di legge, all'ente concedente o ad altri enti territorialmente competenti documenti falsi, incompleti o frammentari.

## 2. Aree di rischio

Posto che i reati sopra descritti riguardano diverse sfere che comunque ineriscono il corretto svolgimento dell'attività societaria nell'ambito della tutela dei soci, dei creditori e dei terzi, ai fini del presente MOG 231.

L'analisi delle aree aziendali ha individuato i principali processi ed attività interessati da potenziali tipologie di reato. Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati, con realizzazione di relativa Mappatura:

### 1. Area Amministrativa/Direzione:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- la gestione dei rapporti con la Società di revisione;
- la gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, e riparto dei beni in sede di liquidazione;
- i rapporti con i professionisti;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto alle comunicazioni di cui al precedente punto 1) relativi alla Società;
- le comunicazioni tra gli organi sociali; le attività di controllo interno;
- la gestione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

### 2. Area Controllo:

- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza nell'ottica della trasparenza.

### 3. Area Acquisti:

- Selezione e gestione rapporti commerciali con i fornitori

### 4. Area Consulenti

- Conferimento incarichi professionisti.

Sulla base di tale analisi sono comunque emerse limitate aree di rischio, determinate sia dalla compagine societaria di Sabart (socio unico Emak quotato al mercato STAR e, quindi, soggetto ad procedure di controllo stringenti), sia in quanto i rapporti che Sabart intrattiene con la Pubblica Amministrazione si riducono principalmente a procedure per il conseguimento di contributi o agevolazioni (come già evidenziato nel MOG 231 – PSA).

### 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, i quali sono tenuti all'adozione di comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, la presente Parte Speciale si applica a:

- ✗ tutte le funzioni deputate alla gestione ed organizzazione della *governance* e dei rapporti con la Controllante;
- ✗ tutte le funzioni deputate alla raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- ✗ tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali, coinvolti nelle aree di rischio e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale.

In generale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- ✗ tenere comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, sebbene non siano tali da integrare di per sé le suddette ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- ✗ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, alla gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, alla gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Sabart;
- ✗ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori della controllante un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Sabart;
- ✗ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e dei processi aziendali, per la tutela dell'integrità ed

effettività del capitale sociale, ed al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- ✗ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera corretta formazione della volontà assembleare;
- ✗ assicurare la corretta informazione agli organi di Autorità pubblica di Vigilanza.

#### **4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio**

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (a) Procedura predisposizione e revisione del budget
  - (b) Procedura gestione rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza
  - (m) Procedura ufficio approvvigionamenti-magazzino
  - (d) Procedura elargizione regalie
  - (c) Procedura conferimento incarichi professionali
- Procedure amministrative e contabili rilevanti ai fini della Ex legge 262

#### **5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale B e, particolarmente:

##### **1. Direzione**

##### **2. Area Personale**

- ✗ Responsabile del Personale

##### **3. Area Amministrazione, Finanza e Controllo**

- ✗ CFO

##### **4. Area Approvvigionamenti**

- ✗ Responsabile Acquisti

##### **5. Aree Commerciali**

- ✗ Responsabili Commerciali

**6. Aree Controller di Gruppo**

✕ Responsabile

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'OdV, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



**Parte Speciale “C”:**

**I reati con finalità di terrorismo o di  
eversione dell’ordine democratico**

**Codice documento: MOG 231 - PSC**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “C”

### 1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

La presente Parte Speciale “C” si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'**Art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001**.

#### 1.1 ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- **ASSOCIAZIONI CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-bis C.P.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- **ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-ter C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270 bis C.P.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- **ARRUOLAMENTO CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-quarter C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.P., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza,

con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **ADDESTRAMENTO AD ATTIVITA' CON FINALITA' DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-quinquies C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis cod. pen., addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO (ART. 270-sexies C.P.)**

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **ATTENTATO CON FINALITA' TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **ATTI DI TERRORISMO CON ORDINI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280-bis C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a

causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- **SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-bis C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- **ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO (ART. 302 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- **COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 e 305 C.P.).**

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 C.P.).

- **BANDA ARMATA, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ARTT. 306 E 307 C.P.).**

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- ✗ chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 C. P.; ovvero

- ✕ nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 C.P.

## **1.2 Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine pubblico previsti dalle leggi speciali**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

## **1.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- ✕ un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- ✕ qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato,

quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti 1 e 2.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- a. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- b. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

## 2. Aree di rischio

Posto che si ritiene che i reati e le condotte criminose sopra esplicitate non siano applicabili alla Società in quanto esulano dalla tipologia di attività e di rapporti in essere tra Sabart e terzi soggetti nell'ambito delle relazioni industriali, in ogni caso si evidenzia un teorico rischio, ai fini della presente Parte Speciale C del Modello, in ambito di operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

In particolare, si tratta delle seguenti aree:

1. **Area Approvvigionamenti:** selezione e scelta dei fornitori;
2. **Area Commerciale/Direzione:** analisi clientela e *Partners* commerciali;
3. **Area Personale:** gestione delle risorse umane.

### 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, i quali, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di rischio, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo.

In particolare, la presente Parte Speciale si applica a:

- ✗ tutte le funzioni deputate agli acquisti di materie prime, alla conclusione di collaborazioni commerciali per lo studio di prodotti, etc;
- ✗ tutte le funzioni deputate alla conclusione di collaborazioni commerciali, rapporti di vendita, partnership, etc.;
- ✗ tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali coinvolti nelle aree di rischio e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale.

Pertanto, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione degli acquisti e delle vendite, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ✗ il Codice Etico del Gruppo Emak;
- ✗ ogni altra documentazione e procedura inerente la rispettiva area.

In particolare, è fatto espresso divieto agli Esponenti Aziendali ed ai Collaboratori Esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;

5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione della Società;
7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

#### 4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (l) Procedura Valutazione iniziale dei fornitori
- (m) Procedura Ufficio approvvigionamenti-magazzino
- (n) Procedura Ufficio commerciale-magazzino
- (f) Procedura Gestione delle risorse umane

#### 5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale C e, particolarmente:

##### 1. Direzione

##### 2. Area Personale

- × Responsabile del Personale

##### 3. Area Amministrazione, Finanza e Controllo

- × CFO

##### 4. Area Approvvigionamenti

- × Responsabile Approvvigionamenti

##### 5. Aree Commerciali

- × Responsabile Commerciale

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



**Parte Speciale “D”:**  
**I reati contro**  
**la personalità individuale**

**Codice documento: MOG 231 - PSD**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1	AGGIORNAMENTO REATI	09.03.2017
2	Aggiornato	05/03/2019
3		
4		
5		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## PARTE SPECIALE “D”

### 1. Tipologie di reati

#### 1.1 Le tipologie dei reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25-quinquies**, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

#### **- RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU' (ART. 600 C.P.)**

Le ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### **- PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-bis C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

#### **- PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-ter C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle

ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

**- DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO e PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-quater C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

**- INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-quinquies C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

**- TRATTA O COMMERCIO DI SCHIAVI (ART. 601 C.P.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

**- ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

## **1.2 Le tipologie dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili**

La Legge n. 7/2006 che, nel rispetto dei fondamentali diritti della “salute” e dell’“integrità fisica e psichica” di donne e bambine, si propone di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e bambine e di garantire loro il pieno rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di pratica “culturale” violenta e brutale.

### **- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-bis C.P.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

## **1.3 Reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto dalla L. 199/2016.**

La Legge n. 199/2016, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis c.p.

Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprendo le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso

all'intermediazione, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento.

Il reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, allorquando chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

Costituiscono, altresì, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### **1.4 IL REATO DI "RAZZISMO E XENOFOBIA" INTRODOTTTO CON L'ART. 5 DELLA LEGGE 167/2017.**

Nel disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale» l'art. 5 della Legge Europea 2017, ha integrato il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si è arricchito, a decorrere dal 12 dicembre 2017, del nuovo art. 25-terdecies titolato "*Razzismo e xenofobia*", che qui si riporta:

*"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia):*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata **non inferiore a un anno**.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- della **sanzione pecuniaria** da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- delle **sanzioni interdittive**:
  - a) interdizione dall'esercizio delle attività,
  - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
  - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
  - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
  - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi,per la durata non inferiore ad un anno;
- della sanzione dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione.

Occorre richiamare i concetti di “**Genocidio**”, “**Crimine contro l’umanità**” e “**Crimine di Guerra**”, sanciti rispettivamente agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

In particolare:

***Articolo 6 – Crimine di genocidio***

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;

***Articolo 7 – Crimini contro l’umanità***

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:

- a) Omicidio;
- b) Sterminio;
- c) Riduzione in schiavitù;
- d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) Tortura;
- g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) Sparizione forzata delle persone;
- j) Apartheid;
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

- a) Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
- b) per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
- c) per “riduzione in schiavitù” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
- d) per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s’intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) per “tortura” s’intende l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
- f) per “gravidanza forzata” s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l’applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
- g) per “persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività;
- h) per “apartheid” s’intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;
- i) per “sparizione forzata delle persone” s’intende l’arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l’autorizzazione, il supporto o l’acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell’intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale, Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

#### **Articolo 8 – Crimini di guerra**

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”

a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,

viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, i, stallazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti, armati;

iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;

- v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari;
- vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo depresso le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
- vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
- viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
- x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
- xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;
- xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
- xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
- xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
- xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
- xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
- xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un

allegato annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;  
xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

iii) prendere ostaggi;

iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

- ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
  - iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
  - v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;
  - vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
  - vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
  - viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
  - ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
  - x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
  - xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
  - xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
- f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

## 2. Aree di rischio

Si esclude che le condotte criminose sopra esplicitate siano verificabili nella Società, stante la tipologia di attività svolta ed il territorio nel quale Sabart opera.

Tuttavia, in linea teorica le aree ritenute a potenziale rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti:

1. **Area personale:** attività relativa all'assunzione del personale e alla gestione delle risorse umane.
2. **Area informatica:** gestione e utilizzo della rete informatica aziendale.

## 3. Disposizioni generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari. Obiettivo della presente Parte Speciale sopracitati. Tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- I. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- II. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- III. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## 4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Sono individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (1) Codice Etico Modello Organizzativo
- (2) Regolamento informatico aziendale
- (3) Documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.S.)
- (e) Procedura Assunzione di nuovo personale
- (f) Procedura Gestione delle risorse umane

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## 5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale D e, particolarmente:

### 1. Direzione

### 2. Area Personale

- × Responsabile del Personale

### 3. Area Sistemi Informativi

- × Responsabile del Trattamento dei Sistemi Informativi
- × Amministratore/i di Rete (se nominati)

### 4. Responsabili altre Aree

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



**Parte Speciale “E”:  
I reati di abusi di mercato**

**Codice documento: MOG 231 - PSE**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “E”

### 1 Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- di carattere preciso, nel senso che:
  - ✕ deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);
  - ✕ deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (*corporate information*, relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; *market information*);
- *price sensitive* secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari. Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate. Il 29 novembre 2005 la Consob, infatti, ha modificato ed integrato il regolamento Emittenti n. 11971/1999, conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF dalla legge comunitaria 2004, e ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

## 2. Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di market abuse (Art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies del TUF)

La presente Parte Speciale E si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo II e capo III, del TUF rubricato “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*”.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l’**art. 25-sexies** del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, di cui al Decreto, includendovi le suddette fattispecie normative e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l’applicabilità all’ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di Euro). Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità d’illeciti, commessi con un’unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall’ente, sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

### - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 T.U.F.)

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un’attività lavorativa privata o pubblica (cd. *insiders primari*):

- ✂ acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- ✂ comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione comunicata per compiere operazioni);

✕ raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nel punto 1.

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. *criminal insider* (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive e la utilizzi a scopi speculativi*).

#### - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 T.U.F.)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea) (c.d. aggioaggio negoziativo). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati.

Sulla portata di tale reato, per le società non quotate, con riferimento al reato di aggioaggio (art. 2637 c.c.), e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si rimanda anche a quanto riportato nella Parte Speciale “B”.

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. “doppio binario” per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*.

Le prime saranno accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob. La “Responsabilità dell’ente”, oltre che ai delitti, è estesa anche a tali ipotesi d’illecito amministrativo, in virtù di quanto previsto l’art. 187-*quinquies* TUF.

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all’abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata - per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Si ricorda inoltre che l'ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (ex art. 195, co. 9, TUF) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolubilità della persona fisica condannata (ex art. 197 c.p.). Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale od, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono quindi di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

**- L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE  
(ART. 187-bis T.U.F.)**

La disposizione di cui all'art. 187-*bis* TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insiders* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio*"), sia quelle realizzate dagli *insiders* secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli *insiders* primari accesso all'informazione

privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insiders* primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli *insiders* secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (*“la sanzione prevista al comma 1”* dell'art. 187-bis *“si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”*). Anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

#### - L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 187-ter T.U.F.)

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o *“siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”*, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano *“concretamente idonee”* ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- ✕ le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- ✕ le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- ✕ le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- ✕ gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

**2. Aree di attività a rischio**

Le condotte criminose sopra esplicitate non sono applicabili al caso di Sabart in quanto Società non quotata.

In ogni caso, la garanzia della correttezza delle informazioni rese dalla società al socio unico Emak è fornita dalle procedure relative alla Parte Speciale B, con particolare riferimento alle tutele preventive rispetto alla commissione del reato di false comunicazioni sociali.

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE**  
ai sensi del D.Lgs 231/01 e del D.Lgs 81/08 in merito alla Salute e Sicurezza sul  
Lavoro e alla Tutela Ambientale

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Emesso da</b>	<b>Approvazione</b>
01	11/03/2014		CdA
02	08/03/2016	ORGANISMO DI VIGILANZA	CdA

## INDICE

1.0 TABELLA REVISIONI E MODIFICHE .....	3
2 PREMESSA .....	4
3.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
4.0 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI .....	8
5.0 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (PROCESSI SENSIBILI) .....	14
6.0 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA / AMBIENTE .....	15
7.0 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE .....	16
8.0 PROCESSI DI COMUNICAZIONE.....	17
9.0 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO .....	20
10.0 SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
11.0 MODULI E PROCEDURE .....	22
12.0 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	22
13.0 CONCLUSIONI .....	22

## 1.0 TABELLA REVISIONI E MODIFICHE

REVISIONE	DATA	CONTENUTI/MODIFICHE	NOTE
01	11/03/2014	Modello Organizzativo e di gestione	Prima emissione del documento
02	08/03/2016	Introduzione nuovi reati ambientali L.68/2015	Integrazione

## 2 PREMESSA

La tutela dell'ambiente e la prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori costituiscono principi di grande significato e spessore culturale. Moltissime sono ormai le Leggi, i Decreti ministeriali, i Regolamenti e le Circolari esplicative che disciplinano queste materie.

In particolare, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Per quanto concerne il cosiddetto "protocollo sicurezza" il legislatore ha poi introdotto l'articolo 30 nell'ambito del D.Lgs. 81/08, mentre per quanto riguarda i reati ambientali, il riferimento normativo più recente è il D.Lgs. n° 121 del 07/07/2011, che recepisce le direttive n° 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e n° 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi. La profonda innovazione definita dal legislatore con questi decreti, riguarda sostanzialmente la previsione di un'autonoma responsabilità dell'azienda, che si aggiunge a quella della persona fisica, autrice materiale dell'illecito penalmente rilevante.

**SABART S.r.l.**, al fine di ottemperare puntualmente alle disposizioni di legge e, al contempo, di tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori durante le attività nelle diverse sedi operative sul territorio nazionale, ha previsto l'aggiornamento del proprio Modello, attraverso il presente protocollo, nell'ambito del quale sono strutturati i processi, le procedure e tutti i necessari documenti di supporto, per prevenire i reati nel campo della tutela ambientale e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le indicazioni di organizzazione del "Sistema di Gestione Integrato" che sono riportate nel presente documento, costituiscono quindi la risposta all'esigenza di un Modello organizzativo e di gestione, che ha coinciso con la scelta del "percorso ideale" di organizzazione e gestione della tutela dell'ambiente e della prevenzione che la nostra azienda ha adottato.

**Questo sistema gestionale integrato, opportunamente implementato e mantenuto costantemente monitorato, rappresenta quindi il Modello organizzativo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n° 231 del 2001 e s.m.i.** Si precisa tuttavia che i reati considerati nel presente documento, riguardano esclusivamente quelli attinenti le responsabilità disciplinate dal D.Lgs. 152/06 e dagli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale (reati ambientali) nonché dagli articoli 589 e 590 comma terzo del codice penale (reati sicurezza, rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime e malattie professionali), commessi con violazione delle norme ambientali e/o antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

## 3.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 3.1 SCOPO

L'aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione, di seguito definito solamente "**MOG**", è il risultato di una decisione del Consiglio di Amministrazione aziendale, per assicurare i seguenti obiettivi:

- il rispetto di tutta la legislazione e della normativa cogente applicabile all'Organizzazione in materia di tutela ambientale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'eliminazione e/o la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i lavoratori, i fornitori ed i visitatori;
- la riduzione progressiva dei costi aziendali derivanti dalle emergenze ambientali, dagli incidenti, dagli infortuni e dalle malattie, correlati al lavoro;
- l'eliminazione e/o la minimizzazione degli impatti ambientali;
- il miglioramento dell'immagine aziendale verso l'interno e l'esterno;
- il miglioramento continuo dei livelli di salute, sicurezza sul lavoro, della tutela dell'ambiente e della soddisfazione di tutte le parti interessate;
- la gestione dei processi ambientali, per prevenire possibili reati (presenti o futuri) in merito a:
  - l'emissione in atmosfera non autorizzata od emissione di sostanze inquinanti oltre i limiti autorizzati;
  - gli scarichi idrici non autorizzati o gli scarichi di sostanze inquinanti oltre i limiti autorizzati;
  - la miscelazione di rifiuti;
  - l'inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, aria e acqua);
  - il trasporto dei rifiuti in assenza di scheda SISTRI o certificato analitico o l'alterazione di questi;
  - la detenzione delle sostanze lesive per l'ozono.

**SABART S.r.l.**, oltre alla qualità dei propri servizi, è interessata a raggiungere e dimostrare un elevato standard in materia di tutela dell'ambiente, salute e sicurezza, controllando gli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte ed i rischi di SSL che possono impattare sui propri lavoratori, nonché su tutte le altre parti interessate, adottando politiche dinamiche e definendo obiettivi e traguardi raggiungibili e migliorabili, attraverso adeguati programmi.

Si è deciso pertanto di applicare in modo integrato il sistema di gestione già adottato dall'azienda quale strumento in grado di sostenere l'azienda nel raggiungimento delle proprie politiche di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza. Il sistema, implementato per mezzo di un processo dinamico, si basa sulle seguenti sequenze del "ciclo di Deming":

- pianificazione (PLAN)
- attuazione (DO)
- monitoraggio (CHECK)
- riesame (ACT).



Il sistema è realizzato tenendo presente i principi delle linee Guida UNI – INAIL per i Sistemi di gestione della Sicurezza, nonché norme/standard ad adesione volontaria quali OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004; inoltre sono state tenute in debita considerazione le caratteristiche aziendali, ed in particolare le dimensioni, la variabilità delle strutture operative e delle attività, la specificità dei pericoli e dei rischi associati.

### 3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MOG

Il presente MOG si applica a tutte le attività lavorative ed i processi svolti dall'azienda **SABART S.r.l.**, in ogni struttura operativa ad essa correlata; per il dettaglio delle Sedi a cui il presente MOG si applica si rimanda all'**Allegato ALL\_3.2.1 "ELENCO SEDI- applicazione MOG"**.

In particolare il presente MOG prende in esame le situazioni che durante lo svolgimento delle attività lavorative e dei processi lavorativi possano ricadere nei:

- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME, IN VIOLAZIONE ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE;
- REATI DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO.

Il dettaglio dei Reati a cui si fa riferimento è riportato nell'**Allegato ALL\_3.2.2 "REATI"**

### 3.3 I REATI PRESUPPOSTO INTRODOTTI DALLA L. 68/2015

La Legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", la cui entrata in vigore è del 29 maggio 2015, ha comportato un'estensione dell'elenco dei reati presupposto richiamati dal D.Lgs 231/01, introducendo:

- ✘ **INQUINAMENTO AMBIENTALE:** è punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
- ✘ **DISASTRO AMBIENTALE:** è sanzionato chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente : 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
- ✘ **INQUINAMENTO AMBIENTALE E DISASTRO AMBIENTALE COMMESSI CON COLPA,** con sanzioni pecuniarie da 200 a 500 quote;
- ✘ **delitti associativi (ovvero associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) aggravati,** ovvero finalizzati alla commissione di uno dei nuovi delitti, con sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;

- ✘ **TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La sanzione pecuniaria è da 250 a 600 quote.

Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale possano essere applicate oltre alle predette sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. N. 231/2001, ovvero:

- ✘ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✘ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni , licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✘ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo, che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✘ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✘ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 4.0 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito della presente parte del **MOG**, vengono talvolta utilizzati termini e definizioni contenuti nella normativa di legge e tecnica in vigore o acronimi, che si riportano di seguito per agevolare la consultazione.

Termine/definizione	Spiegazione
<b>Acque interne</b>	Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali
<b>Acque reflue domestiche</b>	Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
<b>Acque reflue industriali</b>	Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
<b>Acque reflue urbane</b>	Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
<b>Acque sotterranee</b>	Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo
<b>Acque superficiali</b>	Le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali
<b>Addestramento</b>	Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure corrette di lavoro
<b>Direzione</b>	Persona o gruppo di persone che, dal livello più alto di un'Organizzazione, la guidano e la mantengono sotto controllo
<b>Appaltatore</b>	Il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri
<b>Attrezzature di lavoro</b>	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
<b>Audit</b>	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze di audit e valutarle obiettivamente per determinare il grado di soddisfacimento dei criteri di audit
<b>Azione correttiva</b>	Azione per eliminare le cause di una Non Conformità o di altre indesiderabili situazioni
<b>Azione preventiva</b>	Azione per eliminare le cause di una Non Conformità potenziale o di altre indesiderabili situazioni
<b>Bonifica</b>	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
<b>Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)</b>	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica
<b>Concentrazioni soglia di rischio (CSR)</b>	I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica

<b>Danno ambientale</b>	<p>Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.</p> <p>Costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:</p> <p>a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria</p> <p>b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate,</p> <p>c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;</p> <p>d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente</p>
<b>Datore di lavoro</b>	<p>Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'Organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'Organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa</p>
<b>Delega (o Atto di Delega)</b>	<p>Atto documentale formale attraverso il quale il Legale Rappresentante trasferisce ad altro soggetto il potere di rappresentarlo e di agire in suo nome e per suo conto</p>
<b>Difesa del suolo</b>	<p>Il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate</p>
<b>Direzione aziendale</b>	<p>Funzione strategica composta da un gruppo definito di persone, che opera nella definizione della politica e degli obiettivi di gestione aziendale e di SSL</p>
<b>Dirigente</b>	<p>Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa</p>
<b>Emissione in atmosfera</b>	<p>Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico</p>
<b>Formazione</b>	<p>Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi</p>
<b>Gestione dei rifiuti</b>	<p>La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura</p>
<b>Identificazione di un pericolo</b>	<p>Processo di identificazione di un pericolo e di definizione delle sue caratteristiche</p>
<b>Incidente</b>	<p>Evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe potuto verificarsi, un malattia, un infortunio (indipendentemente dalla gravità), o un infortunio mortale</p>
<b>Informazione</b>	<p>Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro</p>

<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in occasione di lavoro
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente
<b>Inquinamento atmosferico</b>	Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente
<b>Inquinamento diffuso</b>	La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine
<b>Lavoratore</b>	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'Organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
<b>Legale Rappresentante</b>	Soggetto che per diritto è individuato come rappresentante di una società o di una Pubblica Amministrazione
<b>Luogo di lavoro</b>	I luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro
<b>Malattia professionale</b>	Condizione identificabile di avversa condizione fisica o mentale derivante o provocata da una attività lavorativa o da una situazione correlata al lavoro
<b>Medico competente</b>	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (art. 2 D.Lgs. 81/08)
<b>Messa in sicurezza d'emergenza</b>	Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
<b>Messa in sicurezza operativa</b>	L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti
<b>Messa in sicurezza permanente</b>	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici

<b>Miglioramento continuo</b>	Processo ricorrente di accrescimento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro allo scopo di ottenere miglioramento delle performances sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, coerentemente con la politica sulla sicurezza e la salute sul lavoro
<b>Miscela</b>	Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze
<b>Misure di prevenzione</b>	Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia
<b>Misure di riparazione</b>	Qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi
<b>Modello di Organizzazione e di gestione</b>	Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli articoli 589 e 590 comma 3 del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
<b>Non conformità</b>	Differenza dagli standard adottati o mancato rispetto dei requisiti legali, dei regolamenti, delle pratiche, delle procedure, delle istruzioni operative, dello schema di sistema di gestione adottato
<b>Obiettivi</b>	Risultati, in termini di prestazioni sulla salute e la sicurezza nel lavoro, che un'Organizzazione si prefigge di raggiungere
<b>Organismo di vigilanza</b>	Persona o insieme di persone interne o esterne all'azienda, incaricate alla vigilanza del corretto funzionamento del sistema di gestione della salute e sicurezza, secondo i criteri di legge
<b>Pericolo</b>	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
<b>Politica della salute e sicurezza</b>	Intenti e direzione di un'Organizzazione correlata alle performances sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro, come formalmente espressa dalla Direzione
<b>Posto di lavoro</b>	Ogni luogo fisico nel quale le attività correlate al lavoro sono condotte sotto il controllo dell'Organizzazione
<b>Preposto</b>	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
<b>Prestazioni</b>	Risultati misurabili del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro di un'Organizzazione
<b>Procedura</b>	Modo specificato per condurre un'attività o un processo
<b>Quasi incidente</b>	E' l'evento determinato da situazioni impreviste e/o dal mancato rispetto di norme, regole, procedure o altri criteri interni, che non determina conseguenze per le persone, né danni ad attrezzature, impianti, materiali, strutture, ecc., (o con danni trascurabili), ma che presenta il potenziale di danno sufficiente per determinare gravi conseguenze in circostanze appena diverse
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b>	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

<b>Registrazione</b>	Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenze delle attività sviluppate
<b>Requisiti cogenti e volontari</b>	Norme cogenti di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale ed ogni altro impegno assunto volontariamente applicabile all'Organizzazione in materia di SSL
<b>Responsabile del S.P.P.</b>	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
<b>Rifiuto</b>	Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
<b>Ripristino ambientale</b>	Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici
<b>Rischio</b>	La combinazione della probabilità del verificarsi di un evento pericoloso o dell'esposizione al pericolo e la gravità della lesione o della malattia che può essere causata dall'evento o dall'esposizione
<b>Scarico</b>	Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione
<b>Servizio prevenzione e protezione</b>	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
<b>Sito</b>	L'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti
<b>Sito contaminato</b>	Sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultano superati
<b>Sito non contaminato</b>	Sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
<b>Sito potenzialmente contaminato</b>	Sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
<b>Soggetto Delegato</b>	Persona alla quale, attraverso una Delega, vengono trasferiti compiti ed attribuzioni originariamente riconosciuti in capo al Legale Rappresentante
<b>Sostanza</b>	Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione
<b>Sostanze pericolose per le acque</b>	Le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio -accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe

<b>Standard di qualità ambientale per le acque</b>	La concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente
<b>Suolo</b>	Il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali
<b>Valutazione dei rischi</b>	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'Organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D. Lgs 81/08)
<b>Zone vulnerabili</b>	Zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi

I termini di uso specialistico elencati in tabella possono essere utilizzati all'interno del presente documento.

<b>Acronimo</b>	<b>Spiegazione</b>
<i>Il presente elenco non è esaustivo degli acronimi utilizzati nei documenti del Sistema di Gestione adottato in applicazione al presente MOG, in quanto compendia quelli di uso più frequente. In caso di utilizzo di altre forme di abbreviazioni presenti nelle prescrizioni o nelle registrazioni, i documenti stessi indicheranno il significato dell'acronimo utilizzato</i>	
<b>CdA</b>	Consiglio di amministrazione
<b>DdL</b>	Datore di lavoro (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b – D.Lgs. 81/08)
<b>DIR</b>	Dirigente (ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d – D.Lgs. 81/08)
<b>DVR</b>	Documento di valutazione dei rischi
<b>INAIL</b>	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
<b>MC</b>	Medico Competente
<b>MOG</b>	Modello organizzativo e di gestione
<b>NC</b>	Non conformità
<b>OdV</b>	Organismo di vigilanza
<b>RLS</b>	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
<b>RSPP</b>	Responsabile servizio di prevenzione e protezione
<b>SSL</b>	Sicurezza e salute sul lavoro
<b>MUD</b>	Modello Unico di Dichiarazione Rifiuti
<b>SISTRI</b>	Sistema di Rintracciabilità dei Rifiuti
<b>CER</b>	Codice Europei dei Rifiuti

## 5.0 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (PROCESSI SENSIBILI)

In ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto alla mappatura dei rischi per la individuazione delle cosiddette "aree a rischio", ovvero delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati della "prevenzione" (nello specifico, violazione degli artt. 589 e 590 comma 3° del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro) ed i reati "ambientali" definiti dal D.Lgs. 121/2011, di cui all'ALL\_3.2.2.

Per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati si sono presi in considerazione

- I Documenti autorizzativi e legislativi in ambito tutela ambientale
- Il Documento di valutazione dei rischi esistente.

Al riguardo, le aree a rischio per quanto concerne la commissione di reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3° del Codice penale sono tutte le aree operative aziendali, nell'ambito delle quali le attività dei lavoratori siano esposte a rischi per la sicurezza e la salute.

In **Allegato ALL\_5.1 le MAPPATURE DEI RISCHI** per i reati

- SICUREZZA (**ALL\_5.1\_S**)
- AMBIENTE (**ALL\_5.1\_A**).

All'interno dei distinti fascicoli delle mappature si dettaglia il metodo utilizzato per la conduzione della mappatura e per la valutazione del livello di rischio.

In particolare sono stati individuati i seguenti processi "sensibili" che possono ricondurre, direttamente o indirettamente, a scenari illeciti (presenti o futuri). Nell'individuazione dei processi ai fini della tutela della sicurezza, oltre a quelli insiti nell'ambito delle attività aziendali, si sono considerati anche quelli riconducibili alle specifiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

In **Allegato ALL\_5.2 PROCESSI SENSIBILI**.

Tale mappatura necessita di periodico aggiornamento.

## 6.0 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA / AMBIENTE

Primo obiettivo associato alla creazione o aggiornamento della parte di MOG attinente la tutela ambientale e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, è la definizione di Ruoli, Responsabilità ed Autorità, strutturando un Organigramma Aziendale: l'azienda, per il conseguimento dei propri obiettivi ambientali e di prevenzione e per migliorare continuamente l'efficacia del sistema, ha provveduto ad individuare le risorse umane ed i ruoli per la gestione degli aspetti ambientali e relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

La Direzione ritiene che, struttura e responsabilità ben definite e note, siano condizioni essenziali per lo sviluppo ed il mantenimento di un sistema efficace ed efficiente in grado di produrre benefici trasversali all'organizzazione e a tutte le parti interessate. Anche per tale motivo, in fase di riesame della parte di MOG attinente la tutela ambientale e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, nonché in occasione della definizione ed aggiornamento degli obiettivi, la Direzione provvederà, se necessario, ad individuare le modalità per acquisire nuove risorse o migliorare / integrare quelle esistenti.

Per ogni Funzione inserita nell'Organigramma vengono definiti ruoli, mansioni e rapporti con le altre Funzioni. Per quanto concerne la parte di sistema relativa alla gestione della salute e sicurezza, l'attribuzione dei ruoli è stata fatta tenendo conto del principio di "effettività" <sup>1</sup> (rif. art. 299 – D.Lgs. 81/08) e delle seguenti definizioni:

<b>Datore di lavoro</b>	Il Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 ha stabilito la definizione di <i>Datore di lavoro</i> all'articolo 2 comma 1 lettera b), ovvero: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"
<b>Dirigenti</b>	Il Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 ha stabilito la definizione di <i>Dirigente</i> all'articolo 2 comma 1 lettera d), ovvero: "Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"
<b>Preposti</b>	Il Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 ha stabilito la definizione di <i>Preposto</i> all'articolo 2 comma 1 lettera e), ovvero: "Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Si rimanda all'**Allegato ALL\_6.1 "ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA / AMBIENTE"**.

1. Ovvero che ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formale posseduta o non posseduta, quanto la circostanza che le mansioni di Preposto, Dirigente o Datore di lavoro siano in concreto espletate

## 7.0 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Dopo la formalizzazione dell'organigramma, si è proceduto a stabilire le attribuzioni e le conseguenti responsabilità per ciascuno dei soggetti individuati, verificando al contempo le competenze professionali disponibili e quelle necessarie, in modo da programmare eventuali "allineamenti" rispetto ai compiti assegnati.

In **Allegato ALL\_7.1** si riportano le tabelle suddivise per ruolo (profilo di competenza) e le rispettive attribuzioni ai fini della tutela della salute e sicurezza e dell'ambiente (job prevenzionali).

## 8.0 PROCESSI DI COMUNICAZIONE

I processi di comunicazione verso tutte le parti coinvolte (Datore di lavoro, lavoratori, fornitori, ecc.) attivati da **SABART S.r.l.**, si prefiggono di essere trasparenti e comprensibili ed hanno lo scopo di trasmettere attenzioni ed informazioni ai soggetti interessati e coinvolti, al fine di sensibilizzarli sui pericoli per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro e sugli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, con particolare riferimento ai risvolti sociali della Comunità interessata.

Strumenti semplici di comunicazione possono essere:

- riunioni o incontri;
- comunicazioni in busta paga o in bacheca;
- opuscoli informativi;
- rete intranet / sito internet aziendale;
- segnaletica e cartellonistica.

Tra gli argomenti oggetto di comunicazione vi possono essere ad esempio:

- gli impegni e gli obiettivi di miglioramento della Direzione in merito al Modello organizzativo e di gestione;
- i risultati di miglioramento conseguiti per la sicurezza e l'ambiente;
- lo stato degli aspetti ed impatti ambientali;
- feedback a seguito di indagini su emergenze;
- ogni altra informazione relativa a cambiamenti che possono avere ricadute significative sul sistema.

In **SABART S.r.l.** è prassi che tutti i lavoratori possano rivolgersi direttamente ai propri superiori senza particolari formalità, allo scopo di favorire una mentalità di collaborazione reciproca rivolta al miglioramento continuo dei processi, non solo relativamente all'ambiente, alla salute e sicurezza. L'azienda si impegna a promuovere a tutti i livelli le attività di formazione e informazione ai propri lavoratori sulla "cultura della tutela dell'ambiente" sulla "cultura della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro". Per tale ragione viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel presente Modello di organizzazione ed in particolare nel Codice Etico di Gruppo.

**SABART S.r.l.** promuove inoltre la conoscenza e la consapevolezza del Modello organizzativo e di gestione tra i lavoratori, che sono pertanto tenuti a conoscerne le caratteristiche e le modalità di funzionamento, ad osservare le regole di prevenzione e protezione e, più in generale, a contribuire attivamente alla sua concreta attuazione.

Eventuali fascicoli utilizzati per divulgare la conoscenza del Modello organizzativo e di gestione ai lavoratori, ai fini della tutela della sicurezza e dell'ambiente, sono riportati come parte integrante del presente MOG in allegato.

### 8.1 Flussi di comunicazione interna

E' molto importante che la comunicazione interna delle informazioni sia strutturata ed efficace, per garantire che ognuno si trovi nella condizione di adempiere ai propri compiti, nell'ambito delle attribuzioni assegnate nel presente Modello.

Il sistema prevede che tutte le comunicazioni interne in merito ai pericoli e ai rischi per la salute e la sicurezza, agli impatti ambientali, agli obiettivi, traguardi, programmi di miglioramento, siano documentate e diffuse a tutti i lavoratori mediante riunioni, attività di formazione e/o comunicati in modo formale.

Tutto il personale può comunicare e/o segnalare elementi, situazioni, fatti, ecc. in merito agli impatti ambientali e ai pericoli e rischi per la sicurezza e la salute, nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro.

Le comunicazioni e le segnalazioni, sono raccolte e vagliate direttamente dal Datore di Lavoro o, in suo subordine, dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e RSPP. Le comunicazioni che riguardano, ad esempio, effettive e/o potenziali situazioni di pericolo o criticità del sistema, vengono gestite con commisurate azioni correttive e/o preventive. In casi particolari e complessi, tali situazioni di pericolo possono essere gestite avvalendosi di esperti tecnici e/o fornitori qualificati per la risoluzione della criticità. In ogni caso, vengono comunicate all'interessato le decisioni in merito alla segnalazione effettuata.

Eventuali situazioni ed eventi anche accidentali, che determinano o possono determinare pericolo di inquinamento dei siti e/o superamento dei limiti di inquinamento del suolo, delle acque o dell'aria vengono comunicati tempestivamente e comunque entro le 24 ore dall'evento al Comune, Provincia e al Prefetto, nonché agli Enti preposti al controllo ambientale (ARPA) territorialmente competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che definisce i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

La Direzione ritiene di dover valutare periodicamente la decisione di comunicare all'esterno i propri aspetti e impatti ambientali significativi: formalmente decide in tal senso in occasione del momento di Riesame della Direzione del Sistema di Gestione.

## 8.2 Comunicazione ai fornitori

I fornitori di opere e servizi e di beni che accedono ai luoghi di lavoro, possono essere informati attraverso le seguenti modalità:

- requisiti di salute e sicurezza inseriti nei documenti contrattuali tra le parti;
- consegna del Codice etico aziendale;
- consegna e condivisione del DUVRI, allegato al contratto;
- segnaletica e comunicazioni esposte nei luoghi di lavoro.

## 8.3 Comunicazione all'OdV

A garanzia dell'efficacia della presente parte del MOG attinente la tutela ambientale e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, sono previste specifiche modalità di trasmissione delle informazioni all'OdV, il quale ha il diritto di essere puntualmente aggiornato su ogni evento che possa, direttamente o indirettamente, determinare conseguenze sulla salute / sicurezza dei lavoratori, sull'ambiente o sull'efficacia del sistema, ed in particolare in merito a:

- mutamenti nell'Organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull'obiettivo di tutela della sicurezza e/o di tutela ambientale;
- accadimento di situazioni di emergenza;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 comma terzo del c.p. e agli artt. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 e 727-bis e 733-bis del c.p.;
- qualsiasi altra informazione significativa, relativa all'attuazione o all'efficacia della presente parte di MOG.

Tali informazioni sono necessarie per favorire l'attività di vigilanza propria dell'Organo appositamente costituito e sono finalizzate a:

- perseguire gli obiettivi ed i traguardi di sicurezza ed ambiente stabiliti;
- garantire la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone durante il lavoro;
- garantire l'efficace attuazione del Modello Organizzativo e di Gestione per le parti attinenti all'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori;
- segnalare altre criticità che direttamente o indirettamente possono costituire motivo d'intervento da parte dell'OdV.

Le informazioni che riguardano l'attività svolta dall'OdV devono essere trasmesse sempre in maniera formale, in modo che vi sia riscontro di quanto comunicato.

Le modalità di trasmissione consentite possono essere le seguenti:

- trasmissione di documenti su file e/o comunicazione scritta via e-mail all'indirizzo di posta indicato dall'OdV
- successivamente alla sua nomina, con opzione di "conferma di lettura";
- trasmissione di documenti e/o comunicazione scritta via raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'OdV successivamente alla sua nomina;
- trasmissione di documenti e/o comunicazione scritta via fax al numero indicato dall'OdV successivamente alla sua nomina,
- con opzione di "conferma di ricezione avvenuta".

Si precisa infine che le informazioni trasmesse all'OdV possono riguardare anche aspetti riservati o particolari ed è pertanto prevista la possibilità per chiunque di richiedere l'anonimato, esplicitandolo per iscritto come nota ai documenti o alle e-mail.

## 9.0 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO

I processi “sensibili” definiti nel presente MOG sono oggetto di monitoraggio e misurazione con tecniche ed approcci differenti in funzione del processo stesso, allo scopo di verificare l'applicazione, la funzionalità, l'efficacia del sistema e delle procedure e dei moduli che ne fanno parte e se le azioni correttive individuate al fine de raggiungimento degli obiettivi di salute, sicurezza e ambiente stabiliti vengono attuate.

Le tecniche d'indagine e sorveglianza includono metodi di raccolta di dati nei luoghi di lavoro e possono riguardare:

- la significatività e la criticità dei pericoli e rischi insiti nei processi, nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative e degli impatti ambientali;
- le misure di prevenzione e di protezione applicate, a fronte dei pericoli e dei rischi insiti nei processi, nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative;
- le misure di mitigazione applicate a fronte degli impatti ambientali;
- il rispetto della conformità di legge e normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- i tempi e le modalità di reazione a fronte di situazioni non conformi, emergenze, incidenti o “quasi incidenti”;
- l'adeguatezza e l'efficienza degli impianti, delle attrezzature e degli eventuali strumenti di misura;
- performance ambientali dei fornitori critici per l'ambiente;
- la competenza delle risorse umane utilizzate.

Tutte le attività individuate per il controllo dell'organizzazione sono gestite attraverso specifici “Piani di sorveglianza e monitoraggio”, comprensivi di monitoraggi dei requisiti legali “a scadenza”, tenuti sotto controllo dal RSPP e dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

## 10.0 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. E), e 7, comma 4, lett. B) del Decreto 231, e come già previsto nel MOG di **SABART S.r.l.**, il dettato della presente parte speciale del MOG può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Pur richiamandosi al capitolo del MOG relativo alle sanzioni disciplinari, si intende con la presente integrazione richiamare le sanzioni tipicamente relative a violazioni delle norme sulla salute e sicurezza e sulla tutela dell'ambiente.

### 10.1 Sanzioni: Medico competente (in caso di consulenti esterni)

L'osservanza del MOG, nonché del Codice etico aziendale è richiesta anche da parte del Medico competente ed eventuali violazioni costituiscono condizione compromissoria del rapporto fiduciario con **SABART S.r.l.**; in caso di violazioni sono applicabili le sanzioni di cui all'**Allegato ALL\_10.1.1 "Sanzioni Medico Competente"**:

### 10.2 Sanzioni: Datore di lavoro

Anche il Datore di lavoro deve rispondere di eventuali violazioni al MOG e/o al Codice etico e poiché quella del Datore di lavoro è originariamente la preminente posizione di garanzia (in termini di tutela della salute e della sicurezza), tra l'altro con poteri decisionali e di spesa, le misure disciplinari saranno le più gravose, come riportato nell'**Allegato ALL\_10.2.1 "Sanzioni Datore di Lavoro"**

### 10.3 Misure accessorie alle sanzioni

Premesso che ad ogni soggetto coinvolto in sanzioni (ad eccezione dei fornitori / collaboratori), secondo i criteri precedentemente illustrati, sarà data la possibilità, così come previsto dalle normative del diritto del lavoro e dall'ordinamento giuridico e legislativo in generale, di poter comprendere il motivo della sanzione e di adeguarsi / giustificarsi, il sistema disciplinare comprenderà anche misure cosiddette "accessorie" alle sanzioni, ovvero attività di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori che, violando ripetutamente le disposizioni del sistema, dimostrano di non aver compreso appieno l'importanza delle attività di tutela dell'ambiente o della salute e sicurezza o il buon funzionamento dell'operatività, nell'ambito delle loro attribuzioni.

La necessità delle misure "accessorie" sarà stabilita dal Datore di lavoro.

### 10.4 Fondo sanzioni

Il fondo sanzioni relativo alle misure disciplinari applicate ai lavoratori subordinati sarà destinato in base alle indicazioni del C.C.N.L. di categoria.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicate al Datore di lavoro e ad eventuali Dirigenti (contrattualmente inquadrati), il fondo sarà destinato a contributi per attività di volontariato e/o sostegno di iniziative umanitarie, definiti annualmente dalla direzione aziendale, anche su suggerimento delle rappresentanze dei lavoratori.

## 11.0 MODULI E PROCEDURE

Le modalità di tenuta sotto controllo e svolgimento dei processi maggiormente significativi ai fini della prevenzione dei reati attinenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e l'ambiente, sono definite in dettaglio nell'ambito di specifiche procedure o documenti di cui all'**allegato ALL\_11.1 "ELENCO DEI DOCUMENTI DEL MOG protocollo A.S.S."**

Altresì, saranno utilizzati diversi moduli operativi per garantire gli "strumenti" adatti alla registrazione dei dati e delle comunicazioni.

## 12.0 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni documento previsto nell'ambito del presente Modello organizzativo e di gestione è conservato presso la sede della **SABART S.r.l.**, in un luogo stabilito, a disposizione dell'OdV e di eventuali organi di controllo esterni. Il data base delle informazioni potrà essere memorizzato sia su supporto cartaceo sia magnetico (files) e sarà conservato in archivio per l'intera durata dell'Organizzazione, a cura di un responsabile incaricato.

## 13.0 CONCLUSIONI

Il presente Modello organizzativo e di gestione è stato concordato, progettato e realizzato in collaborazione tra tutte le parti interessate e con il supporto tecnico della società STUDIO MASTER ECOLOGY CONSULTING.

I soggetti responsabili, preso atto di quanto elaborato, con le firme riportate in calce alle loro "job preventionali" dichiarano di accettare le attribuzioni ed i compiti a loro assegnati nell'ambito del presente Modello.



## **Parte Speciale G:**

**I reati transnazionali e di  
ricettazione, riciclaggio e impiego di  
denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita**

**Codice documento: MOG 231 - PSG**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>2.08.2012</b>
<b>1</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>11.03.2014</b>
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## PARTE SPECIALE “G”

### **1. I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ed art. 25-octies D.Lgs. 231/01.**

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia commessa:
  - ✗ in più di uno Stato;
  - ✗ in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
  - ✗ in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
  - ✗ in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

### **1.2 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01**

Con il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l'**art. 25-octies**, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Pertanto i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora non abbiano il requisito di "transnazionalità".

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote), che interdittive.

### **1.3 Reati applicabili**

In considerazione della tipologia di attività svolta da Sabart, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla Legge n. 146/2006:

#### **- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

#### **- ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (ART. 416-bis C.P.)**

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### **- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-quarter DEL D.P.R. N.43/1973)**

#### **- ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. N. 309/1990)**

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**- IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL D.LGS. 286/1998)**

Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

**- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUOTIRTA' GIUDIZIARIA (ART. 377-bis C.P.)**

Il reato si configura allorquando si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

**- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)**

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

**- RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)**

La fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

**- RICICLAGGIO (ART. 648-bis C.P.)**

Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

**- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-ter C.P.)**

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

## **2. Aggiornamento normativo: i reati presupposto ex D.lgs 231/01 introdotti dal D.L. del 24 agosto 2013 n. 93 c.d. "Decreto fare".**

Con l'introduzione dell'art. 9 del D.L. è stato introdotto nel novero dei reati presupposti 231, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento di cui all'art. 55, comma 9 del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231.

### **"Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento"**

*"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."*

## **3. Aree di rischio**

L'analisi delle aree aziendali ha individuato i principali processi ed attività interessati da potenziali tipologie di reato come elencati nella presente PSG. Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati, con realizzazione di relativa Mappatura.

Sulla base di tale analisi sono emerse le seguenti aree di attività a rischio:

### **1. Area Approvvigionamenti:**

- acquisto di materiale;

### **2. Area Amministrazione, Finanza e Controllo:**

- ciclo passivo dei pagamenti;
- gestione risorse finanziarie;
- ciclo attivo di riscossione pagamenti fatture;

### **3. Area Commerciale:**

- gestione di omaggistica;

### **4. Area Personale:**

- gestione risorse umane;

#### 4. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui gli stessi, qualora coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In particolare, le modalità di gestione delle risorse finanziarie assicurano, nei limiti consentiti dalla gestione dell'Impresa, la separazione ed indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie. Inoltre, la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni d'impiego delle risorse finanziarie, si avvale esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Allo stesso modo nella ricezione dei pagamenti commerciali, la Società si avvale in via esclusiva dei medesimi intermediari bancari.

Pertanto, nell'espletamento della propria attività per conto di Sabart, gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione, i dirigenti ed i dipendenti di Sabart devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

In linea generale a tutti i soggetti è fatto divieto di:

- ✗ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale "G";
- ✗ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico del Gruppo;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Sabart siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che si garantisca l'analisi preventiva dei fornitori della Società;
- che sia garantito il rispetto della normativa in materia di utilizzo di risorse finanziarie;
- che sia garantito il rispetto della normativa in materia di pagamenti.

## **5. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio**

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (l) Procedura Valutazione iniziale dei fornitori
- (m) Ufficio approvvigionamenti-magazzino
- (o) Procedura tesoreria
- (e) Procedura assunzione di nuovo personale

## **6 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi:

1. Responsabile Acquisti
2. Responsabile Amministrativo (CFO)
3. Responsabile Personale
4. Direzione

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte Speciale relativa ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.



**Parte Speciale “H”:**

**I reati informatici**

**Codice documento: MOG 231 - PSH**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1	REVISIONE	11.03.2014
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “H”

### 1.1 I reati informatici ex art. 24-bis D.Lgs. 231/01

L'art.7, L. 18.03.2008, n.48 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”) pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 ha introdotto l'art. 24-bis all'interno del Decreto il quale:

- ✗ recepisce l'art. 491-bis c.p. che, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbia ad oggetto un c.d. “documento informatico”;
- ✗ introduce all'interno del Decreto alcune ipotesi di reato in materia di criminalità informatica, già disciplinate all'interno del Codice Penale.

L'**articolo 24-bis** del D.Lgs. 231/2001, rubricato “**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**” così recita:

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*

Per crimine informatico si intende ogni comportamento previsto e punito dal Codice Penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Si utilizza il termine “*reato informatico*” per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall’ordinamento penale. Può essere considerato quindi reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico.

La definizione “dottrinarina” di crimine informatico include quelle tipologie di crimini in cui un sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:

- ✗ **oggetto**: ciò include la distruzione o la manipolazione dell’elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto;
- ✗ **soggetto**: quando l’elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine;
- ✗ **strumento**: quando ciò che avviene in relazione all’elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo (es. sabotaggio). In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall’elaboratore, è usato come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni.

## 1.2 Tipologie di reati

### - FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-bis C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria , si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (a tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli).

Pena fino a 400 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

### - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-ter C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Pena fino a 300 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Pena fino a 300 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

- **INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-  
quater C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)**

Il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- FRODE INFORMATICA COMMESSA CON SOSTITUZIONE D'IDENTITÀ DIGITALE (ART. 640-ter C.P.)**

Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a se e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Pena da 100 a 500 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

**- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERRVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Pena fino a 400 quote.

Misure interdittive: si rimanda alla tabella riepilogativa in allegato.

## 2. Aree di rischio

All'interno della mappatura dei rischi legati ai reati in oggetto, è ovvio che, essendo gli strumenti informatici e le comunicazioni telematiche diffuse in azienda, difficilmente potrà essere trovata un' area non strettamente legata alla possibilità di commettere tale tipo di reati. Dall'analisi critica effettuata delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le aree più specificamente a rischio di commissione di delitti informatici e trattamento illecito dei dati fanno riferimento alle seguenti attività:

- Predisposizione, gestione ed implementazione di accessi account e profili;
- Predisposizione e gestione della rete informatica;
- Gestione dei sistemi software;
- Gestione degli accessi fisici al sistema informatico;

Le attività attraverso le quali possono essere commessi i reati contemplati nella presente Parte Speciale e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici, sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi le tecnologie dell'informazione.

Sabart ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità anche alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", a mezzo di redazione ed aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza ed Allegati per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei soggetti interessati (clienti, fornitori, personale dipendente, collaboratori, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere proposte dall'OdV della Società, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

## **2.1 I “ processi strumentali” relativi ai reati tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati societari ( art. 24 - bis del decreto)**

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale, i processi considerati strettamente “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”.

Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “ m acro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere i seguenti:

### **Ruoli Aziendali Coinvolti:**

#### ***Sistemi informativi***

#### **Attività Sensibili:**

- a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;
- c) Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico:
  - 1. Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela delle intrusioni esterne;
  - 2. Gestione e protezione dei back up dei dati;
  - 3. Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo.

### 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti dell'Azienda, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

In particolare, si applica a:

- ✗ tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle eventuali Autorità di Vigilanza;
- ✗ tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- ✗ tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo (ad esempio le società incaricate di effettuare manutenzioni e aggiornamenti hardware e software o che comunque abbiano accesso al sistema informativo di Sabart);
- ✗ tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo;
- ✗ tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) esterni alla società, che per ragioni di competenza specifiche e professionalità, sono investiti della carica di Amministratori di Sistema di Sabart.

### 4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società, gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori stessi di Sabart, nonché in generale tutti i soggetti elencati al paragrafo precedente, devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- ✗ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

- ✕ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- a) del Responsabile dei Sistemi Informativi di denunciare alla Direzione ed all'OdV eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker;
- b) ai dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori di attenersi alle procedure ed istruzioni operative (aggiornate annualmente e consegnate a tutti gli incaricati autorizzati ad accedere al sistema informatico della società) contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza ed Allegati (D.Lgs. 196/03) di Sabart in riferimento all'utilizzo del Sistema Informatico, e nello specifico in relazione a:
  - utilizzo del personal computer;
  - utilizzo della rete Sabart;
  - gestione delle password;
  - utilizzo dei supporti magnetici;
  - utilizzo dei pc portatili;
  - uso della posta elettronica;
  - uso della rete Internet e dei relativi servizi;
  - policy in materia di privacy e riservatezza del know-how.

Pertanto, è nello specifico fatto divieto:

- ✕ ai dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale;
- ✕ ai dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori di installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale.

E', comunque, necessario:

- ✕ che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Sabart siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

#### 4.1 - Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.S.)

La revisione sistematica e l'applicazione delle procedure contenute sarà a cura del Responsabile dei Sistemi Informativi, il quale potrà avvalersi, in accordo con la Direzione, della consulenza esterna a Sabart di esperti in materia di D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. 231/01.

All'interno del DPS sono analizzate:

- Organizzazione aziendale in funzione al trattamento dei dati personali;
- Organizzazione dei trattamenti;
- Diffusione/comunicazione dati;
- Misure organizzative di sicurezza:
  1. Istruzioni al personale;
  2. Attribuzioni compiti;
  3. Assunzioni di responsabilità;
  4. Controlli;
  5. Aggiornamento ed eliminazione dati;
  6. Gestione del personale ed attribuzioni di responsabilità dei consulenti del lavoro;
  7. Rapporti di consulenza informatica;
  8. Amministratore di sistema
- Misure fisiche di sicurezza:
  1. Integrità dei dati;
  2. Continuità di accesso dei dati;
  3. Procedura di disaster recovery;
  4. Vigilanza sugli accessi;
  5. Utilizzo, reimpiego e distruzione dei supporti informatici;
- Misure logiche di sicurezza:
  1. Credenziali di autenticazione;
  2. Accessi selettivi;
  3. Accesso ai dati da parte dell'amministratore di sistema;
  4. Misure antintrusione (Firewall);
  5. Protezione dell'integrità e della disponibilità dei dati.

Sono analizzate, inoltre, le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati. In particolare, per quel che riguarda i rischi contemplati nella presente parte speciale, è volta l'analisi:

- ✗ dei server;
- ✗ delle misure di sicurezza per i trattamenti informatici (Allegato B del Codice Privacy);
- ✗ degli strumenti antivirus;

- ✗ dei sistemi anti-intrusione;
- ✗ dei firewall;
- ✗ dei piani di Disaster Recovery.

Sarà comunque cura del Responsabile dei Sistemi Informativi monitorare semestralmente che non siano intervenute modifiche sostanziali alla struttura di Sabart che possano implicare una revisione preventiva dei documenti Privacy.

#### **5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi:

1. Responsabile del Trattamento dei Sistemi Informativi
2. Amministratore/i di Rete (se nominati)
3. Direzione

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte Speciale relativa ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

**ALLEGATO**

Tabella riepilogativa delle misure interdittive:

		615- ter	615- quater	615- quinqies	617- quater	617- quinqies	635- bis	635- quater	635- quinqies	640- ter	640- quinqies
a	Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
b	Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
c	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
d	Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
e	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI



**Parte Speciale “L”:**

**I reati di criminalità organizzata**

**Codice documento: MOG 231 - PSL**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2/08/2012
1	REVISIONE	08/03/2018
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “L”

### 1. I reati ex L. 94/2009 (Sicurezza Pubblica) e L. 116/2009 (ratifica Convenzione ONU contro la corruzione)

La **Legge n. 94 del 23 luglio 2009**, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (c.d. **Legge Sicurezza Pubblica**) ha disposto modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, dopo l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici, è stato inserito l'**art. 24-ter** in materia di delitti di criminalità organizzata.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale (all'uopo si richiama il modulo G del Modello). Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

#### 1.2 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs 231/2001)

*1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il nuovo articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta, quindi, due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.

I reati presupposto previsti sono:

**- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Tale reato riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:

- ✗ alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
- ✗ alla tratta di persone (art. 601);
- ✗ all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
- ✗ ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D.Lgs 286/1998;

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti sopracitati, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

**- ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERA (ART. 416-bis C.P.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**- SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-ter C.P.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità, di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione, o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità, di cui al primo comma.

**- SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, si applica

la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma, è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati quando ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 del D.P.R. 309/90)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Per i reati di cui sopra la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (da 400 a 1.000 che si traducono in multe da € 103.000 a oltre € 1.500.000).

**- ARMI E MUNIZIONI DA GUERRA (ART. 407 C.P.P. e ART. 2 Legge 110/75)**

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti

per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Tale reato riguarda i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110.

Per tutte le diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata sopra descritti si applica una delle **misure interdittive** previste dall'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno:

- ✗ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✗ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- ✗ divieto di contrattare con la P.A.;
- ✗ esclusione di agevolazioni, finanziamenti o contributi;
- ✗ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdizione diventa definitiva in tutti i casi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

## **2. Art. 24 ter D.lgs 231/01 - Il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente di cui alla legge 236/2016.**

La Legge n. 236/2016, entrata in vigore il 7.01.2017, ha inserito nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis rubricato "*Traffico di organi prelevati da persona vivente*".

Il nuovo reato punisce, al primo comma, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 "*chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente*".

Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente, pertanto la disposizione trova applicazione in caso di violazione dell'attuale disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente.

Il secondo comma del nuovo articolo, si rivolge invece a chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi, oppure diffonde e pubblicizza annunci con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica), per i quali è prevista una reclusione da 3 a 7 anni e una multa da 50.000 a 300.000 euro.

Il legislatore non ha ricompreso il reato di cui sopra nelle ipotesi di cui all'art. 25 quinquies dedicate ai "delitti contro la personalità individuale" prevedendo un autonomo reato presupposto ma bensì ha inserito il predetto reato di cui all'art. 601 bis c.p. nell'art. 24 ter D.Lgs. 231/01 così configurando l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di organi.

La commissione del reato di **associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente** può configurare la responsabilità amministrativa degli enti, con conseguente:

- o Sanzione pecuniaria: tra le 400 quote e le 1000 quote (da un minimo di circa euro 100.000 ad un massimo di euro 1.550.000);
- o Sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

\* \* \*

Sempre in tema di criminalità organizzata, è stata emanata in data **3 agosto 2009 la Legge n. 116 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU del 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.**

Tale legge ha inserito un ulteriore reato presupposto nel D.Lgs. 231/2001: si tratta dell'**art. 25-novies**, successivo all'art. 25-*octies* in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita (all'uopo di richiama il modulo MOG 231 - PSG del Modello Sabart). Pur essendo evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, come introdotto dalla L. 99/09, il testo integrato dalla L. 116/2009 così recita:

**- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)**

*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Il reato presupposto, introdotto dall'art. 20 della Legge n. 63 del 1° marzo 2001 sul giusto processo, dispone:

**Art. 377-bis c.p.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità*

*giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una **condotta** che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci, deve realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice in:

- ✕ violenza (coazione fisica o morale);
- ✕ minaccia;
- ✕ offerta di denaro o di altra utilità;
- ✕ promessa di denaro o di altra utilità.

Per completezza espositiva, si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377-bis c.p. sia configurabile, è necessario che **le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.**

In sintesi, l'art. 377-bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento, non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci, o a non rendere dichiarazioni.

## 2. Aree di rischio

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i nuovi reati con finalità associativa (**art. 24-ter**), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Pur ritenendo che la tipicità dell'attività svolta dalla Società renda assolutamente teorico il perpetrarsi all'interno di Sabart di comportamenti integranti le fattispecie delittuose analizzate nella presente Parte Speciale L, si indicano comunque le aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati:

1. **Area Approvvigionamenti:** selezione fornitori;
2. **Direzione:** conferimento incarichi professionali e gestione rapporti con i professionisti;
3. **Area Commerciale/Area Amministrativa:** definizione di controparti contrattuali nei contratti di vendita e di partnership commerciale, nonché nella definizione di collaborazioni commerciali;
4. **Area Personale:** gestione risorse umane.

## 3. Protocolli generali ai Destinatari

Il Codice Etico approvato dal Gruppo Emak, al quale Sabart partecipa, costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali Sabart intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

In linea generale, è espressamente vietato agli Esponenti Aziendali (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

- ✗ porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,

- direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 24-ter e art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- ✘ utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione;
  - ✘ promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
  - ✘ assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei Reati di associazione a delinquere;
  - ✘ effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
  - ✘ effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  - ✘ riconoscere compensi in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentono quanto segue:

- ✘ i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- ✘ la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

#### 4. Protocolli Speciali relativi alle aree dirischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (f) Procedura Gestione delle risorse umane
- (g) Procedura Conferimento incarichi ai professionisti
- (l) Procedura Valutazione iniziale dei fornitori
- (m) Procedura Ufficio approvvigionamenti-magazzino
- (p) Procedura Gestione contenzioso giudiziario
- (n) Procedura Ufficio commerciale-magazzino

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono:

- ✗ chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a gestire il contenzioso;
- ✗ chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio;
- ✗ tracciabilità documentale della consegna degli atti giudiziari ai Responsabili di Funzione in base alle materie di competenza;
- ✗ modalità di scelta dei legali ai quali affidare il contenzioso, in base alle specializzazioni;
- ✗ formalizzazione degli incarichi con indicazione dei referenti aziendali per la gestione del contenzioso;
- ✗ previsione di supervisione della Direzione Generale e tracciabilità documentale delle singole autorizzazioni;
- ✗ reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali esterni.

## **5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale L e, particolarmente:

- 1. Direzione**
- 2. Responsabile Risorse Umane**
- 3. Responsabile Acquisti**
- 4. Responsabili Commerciali**
- 5. Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Parte Speciale “M”:  
I delitti contro l’industria ed il  
commercio**

**Codice documento: MOG 231 - PSM**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “M”

### 1. I reati ex Legge n. 99 del 23 luglio 2009

La **Legge 23 luglio 2009 n. 99** (“**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia**”), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ampia integrazione della Parte Speciale del D.Lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente collettivo.

### 2. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/2001)

La stessa **Legge 23 luglio 2009 n. 99** ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 a tutela dell'industria e del commercio.

Tale disposizione disciplina:

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

I reati presupposto di tale disposizione sono i seguenti

- **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica.

Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il **libero e**

**normale svolgimento dell'industria e del commercio**, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla **condotta** delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c.p., è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'art. 513 c.p..

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'art. 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

✕ uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;

✕ ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale art 2598 c.c.) quali:

- pubblicità menzognera
- pubblicità denigratoria
- uso di altrui marchi registrati
- concorrenza parassitaria
- boicottaggio
- storno di dipendenti
- rifiuto di contrattare
- inserimento nel codice sorgente del proprio sito Internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-bis C.P.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia,

attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione. La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'art. 513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire **la libera concorrenza**, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle **condotte** concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

- **Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 C.P.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il delitto in esame mira a tutelare l'**ordine economico** e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la **condotta** integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- ✕ messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

✕ documento all'industria nazionale.

- **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. è quello del **leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale** (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla **condotta**, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- ✕ Consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*)
- ✕ Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

E' stato ritenuto ammissibile il **concorso** fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

- **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Fattispecie delittuosa non rilevante per la Società in quanto non disciplinante un'attività rientrante nell'oggetto sociale di Sabart.

- **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)**

Chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella **tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.**

Ai fini della **condotta** configurabile il reato in oggetto, per "segno distintivo" deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

E' comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Inoltre, la locuzione "mette altrimenti in circolazione" di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore e include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'art. 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice "imitazione" del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la "contraffazione" o l'"alterazione" di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

- **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-ter C.P.)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009.

La **condotta** integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- ⊗ Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- ⊗ Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e art. 517-bis

comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

I delitti in esame sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-quater C.P.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Fattispecie delittuosa non rilevante per la Società in quanto disciplinante un'attività non prevista nell'oggetto sociale di Sabart.

## 2. Aree di rischio

In merito alle fattispecie delittuose di cui all'**art. 25-bis.1** del D.Lgs. 231/2001, si ritiene che:

- ✘ relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività di Sabart;
- ✘ relativamente alle altre ipotesi delittuose, le procedure indicate ed analizzate più sopra in merito ai reati previsti dagli artt. 473-474 c.p. come richiamati dall'**art. 25-bis** D.Lgs. 231/2001 siano tutelanti l'azienda anche contro i rischi di cui all'**art. 25-bis. 1** D.Lgs. 231/2001.

## 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui gli stessi, qualora coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari ed ai dipendenti della Società di:

- ✘ Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- ✘ Utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione;
- ✘ Gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- ✘ Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

#### 4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- (a) Procedura Ricerca e sviluppo con rilievo alla tutela industriale
- (m) Procedura Ufficio approvvigionamenti-magazzino
- (n) Procedura Ufficio commerciale-magazzino

#### 5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale M e, particolarmente:

##### 1. Direzione

##### 2. Area Amministrazione, Finanza e Controllo

✕ CFO

##### 3. Area Tecnica

✕ Responsabile Ufficio Tecnico

##### 4. Aree Marketing

✕ Responsabile Marketing

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

**Parte Speciale “N”:**

**I reati in materia di violazione del  
diritto d'autore**

**Codice documento: MOG 231 - PSN**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “N”

### 1. I reati ex Legge n. 99 del 23 luglio 2009

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” c.d. Legge Sviluppo-Energia), in vigore dal 15 agosto 2009, apporta un'ulteriore integrazione dalla Parte Speciale del D.Lgs. 231/2001, aggiuntiva rispetto a quella prevista nella precedente Parte Speciale M del presente Modello, inserendovi fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) viene così implementato:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 171-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

I reati presupposto della fattispecie in esame sono i seguenti:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633/41**

- a) *Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

**a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;**

- b) *rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
- c) *compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
- d) *riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*

- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

*1-bis) Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.*

**- Art. 171-bis L. 633/41 Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di*

*rilevante gravità.*

Relativamente alla **condotta dell'art. 171-bis comma 1°** l. n. 633 del 1941 (integrata dai D.Lgs. n. 518 del 1992 e n. 169 del 1999) in tema di duplicazione abusiva, a fini di lucro, di programmi per elaboratori e in tema di vendita dei programmi medesimi - a tutela del copyright intellettuale - si evidenzia come la stessa sia ravvisabile, ove risulti provato che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste, comunque, nelle seguenti fattispecie:

- ✘ **realizzazione di una copia identica del programma**, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- ✘ **duplicazione di una sola parte del programma**, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- ✘ **utilizzo del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;**
- ✘ **"download" di opere protette dal diritto d'autore** su un "server" FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

E' rilevante evidenziare che, secondo la giurisprudenza, la **semplice detenzione di programmi per elaboratore, privi delle relative licenze d'uso**, senza che vi sia stato alcun ulteriore accertamento idoneo a provare, con sufficiente certezza, sia l'origine illecita dei programmi medesimi, sia la consapevolezza di tale illiceità, non può ritenersi da sola condotta sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941 (LDA) – così *Trib. Bolzano Sent., 31-03-2005.*

Relativamente alla **condotta di cui all'art. 171-bis, comma 2° c.c.**, si è rilevato che l'illiceità della condotta non possa ascriversi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

**Ancora, sussiste il "fumus" nel reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall'abusiva duplicazione degli stessi.**

Il delitto di cui all'art. 171-bis della legge n. 633 del 1941 può agevolmente concorrere con il **delitto di ricettazione**, in quanto essi hanno obiettività giuridiche diverse e proteggono sfere giuridiche differenti; sicché allorquando esse sono ravvisabili in un unico comportamento del reo, costui realizza un'ipotesi di concorso formale, poiché nessuna delle due ipotesi resta assorbita dall'altra.

- **Art. 171-ter L. 633/41**

**1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini dilucro:**

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
  - b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
  - c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
  - d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
  - e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
  - f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

**2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:**

- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

**3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.**

**4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:**

- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

**5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.**

Relativamente al bene giuridico tutelato dalla norma in esame, la giurisprudenza ha rilevato che tra le fattispecie di cui agli artt. 171-ter della legge n. 633/1941 e 648 c.p. non è ravvisabile un rapporto di specialità, bensì un'ipotesi di concorso materiale, evidenziandosi, da un lato, la diversa obiettività giuridica delle norme incriminatrici, la prima volta a **proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio**, la seconda diretta a proteggere l'inviolabilità del patrimonio dei consociati, dall'altro, la diversità delle condotte criminose sotto il profilo strutturale e cronologico.

#### **Condotta art. 171-ter comma 1 lett. a)**

In merito, poi, alla condotta di cui all'art. 171-ter comma 1, lett. a), è giusto rilevare come l'abusività della condotta copra un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in **violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione** (per esempio, stazioni televisive o

radiofoniche prive di concessioni) **che quelle disciplinano l'oggetto diffuso** (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE). Laddove sia l'opera dell'ingegno - e quindi il diritto morale d'autore - che i titolari dei diritti di sfruttamento economico e tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione - come nel caso delle industrie discografiche che riproducono su fonogrammi l'opera e la distribuiscono - sono affidati alla tutela della Siae, è a questa che sono devoluti i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge. L'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.

Ancora, la condotta consiste nel riprodurre abusivamente brani musicali in **assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti** con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere.

La **trasposizione su nastro di brani musicali tratti da precedenti registrazioni, ai quali vengano uniti, per la successiva diffusione, messaggi pubblicitari**, senza che siano stati versati, con riguardo ai detti brani, i prescritti diritti d'autore, può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633, ma non anche al diverso reato di cui all'art. 171-ter comma 1 lett. a) stessa legge, costituito dall'abusiva duplicazione o riproduzione, a fine di lucro, (tra l'altro) di dischi, nastri o altri analoghi supporti contenenti fonogrammi.

#### **Condotta art. 171-ter comma 1 lett. b)**

L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia connotata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una **componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale** esercitata da colui che commette l'abuso non rientra nella previsione dell'art. 171, comma primo, lett. a), legge n. 633 del 1941, ma integra, invece, gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-ter della medesima legge n. 633 del 1941.

La stessa fattispecie penale richiamata si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di **CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente**.

#### **Condotta art. 171-ter comma 1 lett. c)**

In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter lett. c) l. 22 aprile 1941, n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della Siae), la formula " vende o noleggia " deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel

porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno.

**Condotta art. 171-ter comma 1 lett. d)**

La condotta, di detenzione per la vendita di Cd e Dvd privi del contrassegno Siae, contenenti opere cinematografiche o musicali, mantiene tuttora la sua rilevanza penale anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Ce 8 novembre 2007, causa C-20/05 (sentenza Schwibbert), che ha qualificato come “regola tecnica”, inopponibile al privato in assenza di una preventiva notificazione alla Commissione dell’Ue, l’obbligo di apporre sui supporti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione. La sfera di applicazione dei principi affermati dall’organismo di giustizia comunitario, che si estende sino a ricomprendere supporti cartacei e non, quali quelli digitali, non investe infatti, **le attività che comportano o che presuppongono l’illecita duplicazione o contraffazione delle opere dell’ingegno**, quale ad esempio quella contemplata dalla lettera d) dell’art. 171-ter, comma 1, legge n. 633/1941.

In tema di tutela del diritto d’autore, ai fini della configurabilità del reato, di cui all’art. 171 ter, comma primo, lett. d), L. 22 aprile 1941 n. 633, è necessario che le condotte ivi descritte abbiano ad oggetto supporti per i quali sia stata chiesta ed ottenuta, ai sensi dell’art. 181 bis di detta legge, **l’apposizione del contrassegno SIAE**; il che presuppone, di regola, il deposito dell’opera presso la stessa SIAE ed il suo inserimento nel pubblico registro da essa tenuto.

**Condotta art. 171-ter comma 1 lett. e)**

E’ stata individuata la fattispecie in esame nell’ipotesi di diffusione in pubblico di programmi in assenza di accordo con il distributore.

Infatti, integra il reato di cui all’art. 171 ter, comma primo, lett. e), L. n. 633 del 1941 e non già il reato di cui all’art. 171-octies stessa legge, la condotta di chi, utilizzando una “*smart card*”, legittimamente detenuta in base al contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato, **diffonda in pubblico i programmi** stessi in assenza di accordo con il distributore.

**Condotta art. 171-ter comma 1 lett. f)**

Tale fattispecie è stata individuata nella condotta di **elusione o violazione delle misure tecnologiche di protezione** poste a tutela dei prodotti dell’ingegno su supporto informatico.

**Condotta art. 171-ter comma 1 lett. f-bis)**

Tale fattispecie delittuosa è stata individuata nella violazione o elusione di misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore, orientate ad operare in modo coordinato sulla copia del prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel supporto.

**Condotta art. 171-ter comma 2 lett. a)**

Innanzitutto, si evidenzia come, per giurisprudenza costante, i fatti di cui all'art. 171-ter, secondo comma, della L. 22 aprile 1941 n. 633, come modificata da ultimo dall'art. 14 della legge 18 agosto 2000 n. 248 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), integrano **ipotesi autonome di reato** e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo.

Tale fattispecie mira ad una **più efficace tutela dal fenomeno della pirateria cinematografica e musicale, allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimità della circolazione dei prodotti audiovisivi** e ne impone pertanto la distribuzione commerciale sotto il controllo della SIAE.

Ovviamente, sempre relativamente alla condotta, non sussiste il reato previsto dall'art. 171 ter, comma 2, lett. a) L.d.a. - L. n. 633/1941 - se viene riprodotta **un'opera dell'industrial design** in conformità a disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 95/2001.

**- Art. 171-septies L. 633/41**

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

In merito al concorso con altri reati, va affermato che può configurarsi il **concorso** tra il reato di **ricettazione** e quello di cui all'art. 171 ter, legge n. 633 del 1941, quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, mentre può configurarsi l'illecito meramente amministrativo previsto dall'art. 174 ter, legge n. 633 del 1941 quando l'acquisto o la ricezione siano destinati ad uso esclusivamente personale. Situazione questa che permane,

ad avviso delle Sezioni Unite, anche in seguito all'entrata in vigore della D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge n. 80 del 2005.

**- Art. 171-octies L. 633/41**

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La **condotta** di cui all'art. 171-octies L. n. 633 del 194, di utilizzazione, **a fini fraudolenti, per uso pubblico, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite e via cavo, in forma sia analogica sia digitale**, sanzionata penalmente sin dall'entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, è rimasta tale anche successivamente alla L. n. 373 del 2000, di depenalizzazione delle sole attività di commercializzazione dei suddetti dispositivi

## 2. Aree di rischio

Ai fini di individuare le aree di attività, all'interno della Società, a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'**art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001**, occorre *in primis* evidenziare come la prevenzione dei reati in esame richieda innanzitutto un'adeguata politica di sicurezza informatica, affinché, nel caso di commissione da parte di un dipendente del reato in esame, si evidenzi la presenza di un chiaro comportamento di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo.

La Società si è dotata di un sistema di regole relative all'utilizzo delle risorse e del sistema informatico aziendale al fine di evitare la commissione di uno dei reati oggetto della presente sezione. Tale sistema è stato implementato nell'**Area Sistemi Informativi (MOG 231 – PSH)**.

Oltre alla politica di sicurezza informatica, implementata in Sabart, a tutela dei rischi di commissione dei reati ex art. 25-novies D.Lgs. 231/2001, è necessario valutare la politica di gestione delle campagne pubblicitarie da parte dell'azienda.

Infatti, come previsto nella precedente sezione esplicativa della novella introdotta con la L. 99/2009, il rischio da parte della Società di utilizzazione per scopi pubblicitari di brani musicali o video senza preventiva corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 171-ter comma 1° lett. a).

Il rischio della commissione di tali ipotesi delittuose si concretizza, pertanto, **nell'Area Marketing**, destinata alla gestione delle pratiche relative all'ideazione ed esecuzione dei messaggi pubblicitari relativi all'attività ed ai prodotti aziendali.

## 3. Protocolli generali ai Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui gli stessi, qualora coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono adottare comportamenti conformi alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra individuati e descritti.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari e ai dipendenti della Società di:

- ✗ Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- ✗ Utilizzare stabilmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione;
- ✗ Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informativi;
- ✗ Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di

esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

In particolare, è fatto espresso divieto agli Esponenti Aziendali di:

- ✗ Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- ✗ Portare in azienda apparecchiature informatiche private;
- ✗ Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- ✗ Installare sul PC dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- ✗ Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- ✗ Scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- ✗ Formalizzazione di un idoneo contratto con agenzia pubblicitaria per la realizzazione dei video pubblicitari, con clausole di esonero da responsabilità della Società per adempimenti in materia di diritto d'autore;
- ✗ Formalizzazione scritta dell'esaurimento delle pratiche SIAE da parte dell'agenzia pubblicitaria preventiva all'utilizzo dei video o del materiale fonografico da utilizzarsi per i messaggi pubblicitari;
- ✗ Utilizzo esclusivo di materiale fonografico ed audiovisivo proposto dall'agenzia pubblicitaria.

#### **4. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio**

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

1. Procedura già richiamata nel MOG 231- PSH del Modello Sabart
2. Procedura Assunzione del personale

## **5 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale N e, particolarmente:

### **1. Direzione**

### **2. Area Sistemi Informativi**

✂ Amministratore di Sistema/ Responsabile

### **3. Area Marketing**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



## **Parte Speciale “O”:**

**Il reato di impiego di cittadini di  
paesi terzi senza regolare permesso**

**Codice documento: MOG 231 - PSO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**SABART S.r.l.**

---



<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>10.03.2015</b>
<b>1</b>	<b>Aggiornato</b>	<b>05.03.2019</b>
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**

---

# PARTE SPECIALE “O”

## 1. I reati ex D.Lgs. 109/2012

Il **Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 ed in vigore dal 9 agosto 2012, recepisce l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione con le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, statuendo norme di **“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

Il decreto interviene su tre aspetti: il sistema sanzionatorio, la tutela del lavoratore sfruttato, l'emersione dell'irregolarità.

Con l'art.1 che reca **“Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”**, cioè al testo unico per l'immigrazione, il decreto sancisce l'aggravamento della pena aggiungendo all'art. 22 del D. Lgs 286/98 i seguenti punti:

*“12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

*12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”*.

Ulteriori due modifiche aggiunte all'art. 22 hanno la finalità di tutelare il lavoratore sfruttato che voglia denunciare la sua situazione:

*“12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

*12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”*.

Infine con l'art. 5 il decreto interviene per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e avviarne la messa in regola. L'articolo sancisce la possibilità per i datori di lavoro che occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri (arrivati in Italia e qui rimasti in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o prima) di dichiarare la sussistenza del rapporto di

---

lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione e avviare una procedura di regolarizzazione. Tale procedura è stata limitata al periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite dal decreto stesso.

Infine, per quanto riguarda l'interesse di cui al presente MOG, l'**art. 2** della Legge 109/2012, stabilisce il nuovo **art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare)** come segue:

*"1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies e' inserito il seguente:*

*25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).*

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".*

Come è stato rilevato da autorevoli commentatori, il legislatore ha ommesso di valutare gli effetti dell'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 5 del decreto 109/2012 nei casi di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per la violazione delle disposizioni sui lavoratori extracomunitari; in particolare, è del tutto assente la valutazione se la regolarizzazione consenta alla società di andare esente dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 che le deriverebbe dall'aver violato l'articolo 25-*duodecies* sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui il soggiorno è irregolare.

Il riferimento normativo all'art. 22, comma 12-bis, del T.U. Immigrazione effettuato nell'art. 2 D.Lgs. 109/2012 inerisce all'ipotesi specialmente aggravata del delitto di cui al comma 12 del richiamato D. Lgs. 109/12. E' infatti disposto che *"le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

Ferma restando, quindi, la necessaria sussistenza, anche in via semplicemente alternativa, di una delle predette circostanze aggravanti (concernenti lo sfruttamento di manodopera irregolare che superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative), per la responsabilità diretta dell'impresa occorre che, *"nell'interesse o a vantaggio dell'ente"* (art. 5 D.Lgs. 231/2001), venga commesso il fatto tipico incriminato nella fattispecie di "reato base" di cui al citato comma 12.

Qualora la regolarizzazione dei lavoratori riguarda una delle fattispecie presupposto delle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 nella specifica materia - per esempio perché si regolarizzi un minore o lavoratori in numero superiore a 3 - verrebbero meno le ipotesi di reato in capo al datore di lavoro nonchè le eventuali sanzioni amministrative, in caso di esito favorevole della

---

procedura o anche solo in caso di esito sfavorevole derivato da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore stesso.

Non è, invece, chiaro il destino delle sanzioni ex D.Lgs. 231/2001.

Infatti l'articolo 5 richiede che lo straniero sia occupato *"irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011..."*; **richiede cioè che il reato continui a protrarsi sino alla data di presentazione della domanda (e cioè anche dopo l'entrata in vigore del decreto che ha introdotto il nuovo reato presupposto)**. E non è neppure ipotizzabile che si possa introdurre o aggiornare un modello di prevenzione mentre è in corso la commissione del reato che si intende prevenire.

Poiché non risulta che la norma abbia abrogato l'articolo 8 del D.Lgs. 231/2001 che dispone che *"la responsabilità dell'ente sussiste anche quando...b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"*, pare di poter affermare che la responsabilità amministrativa dell'ente continui a sussistere.

Infatti l'estinzione (così come la sospensione temporanea dei relativi procedimenti ) di cui all'art. 5 riguarda i reati presupposto e gli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 - quelli contenuti nel testo unico immigrazione e le violazioni di norme che rivestano *carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale* - ma non le eventuali sanzioni conseguenza delle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Estinto il reato, infatti, continua a sussistere la predetta responsabilità dell'impresa, che a norma dell'articolo 8 è indipendente dalle sorti del reato presupposto.

E' quindi auspicabile che il legislatore intervenga con una integrazione chiarificatrice della norma nel senso di cui sopra.

## **LE MODIFICHE ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/01 INTRODOTTE CON LA LEGGE 161/2017**

La Legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 titolato **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che qui si riportano:

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si*

---



*applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

---

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Per meglio specificare, i nuovi reati presupposto sono, quindi, quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente **l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di **reclutare persone da destinare alla prostituzione** o comunque allo **sfruttamento sessuale o lavorativo** ovvero riguardano **l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento**;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, **favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato** in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la

---

*multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più*



---

*persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”*

## **2. Aree di rischio**

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'**art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001** è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato.

Dal momento che il rischio è quello di utilizzo di personale straniero privo di permesso di soggiorno, l'Area individuata è quella già oggetto di specifica analisi nella Parte Speciale "D" del Modello, cioè l'Area Personale.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura per l'assunzione e la gestione del personale.

## **3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale "O" e, particolarmente:

### **1. Direzione**

#### **2. Area HR**

✂ Responsabile HR.

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

- 1) la Scheda di Evidenza codificata **PSO\_01**, con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure relative alla PSO; in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

---



I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Parte Speciale “P”:  
Il reato di corruzione privata**

**Codice documento: MOG 231 - PSP**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ADOTTATO DA

**SABART S.r.l.**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>10/03/2015</b>
<b>1</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>08/03/2018</b>
<b>2</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>05/03/2019</b>
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**

## PARTE SPECIALE “P”

### 1. I reati ex L. 190/2012 (Legge Anticorruzione) e le modifiche intervenute con il D.lgs 38/2017

La legge 190/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 13 novembre 2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione) al comma 77 dell'art. 1 identifica le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

All'art. 25 viene aggiunto il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” che viene, così nuovamente rubricato come segue:

#### **A) Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318<sup>1</sup>, 321<sup>2</sup> e 322<sup>3</sup>, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317<sup>4</sup>, 319<sup>5</sup>, aggravato ai sensi*

<sup>1</sup> 318 c.p. - *Corruzione per l'esercizio della funzione* (\*)

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. (\*)  
 (\*) Rubrica e Articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012)

<sup>2</sup> 321 c.p. - *Pene per il corruttore*

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

<sup>3</sup> 322 c.p. - *Istigazione alla corruzione*

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (\*)

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (\*)

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

<sup>4</sup> Art. 317. c.p. - *Concussione*

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

<sup>5</sup> 319 c.p. - *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

dell'articolo 319-bis<sup>6</sup> quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter<sup>7</sup>, comma 2, 319-quater<sup>8</sup> e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320<sup>9</sup> e 322-bis<sup>10</sup>.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti e le due innovazioni sono collegate.

L'introduzione dell'art. 319-quater C.P. consegue alla scomposizione dell'originariamente

<sup>6</sup> 319-bis c.p. - *Circostanze aggravanti.*

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

<sup>7</sup> 319-ter c.p. - *Corruzione in atti giudiziari*

[comma I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (\*) [comma II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

<sup>8</sup> Art. 319-quater c.p. - *Induzione indebita a dare o promettere utilità*

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

<sup>9</sup> 320 c.p. - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (\*) [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

<sup>10</sup> 322 - bis c.p. - *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Prima della legge 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente. Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali.

Nel 2011, nel corso del suo terzo ciclo di valutazioni, il "GRECO" (Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa) aveva, infatti, segnalato la necessità di ripensare la distinzione tra corruzione e concussione per evitare che quest'ultima, sconosciuta agli altri ordinamenti europei, consentisse al corruttore di eludere la pena presentandosi come vittima di concussione.

Ampliando l'area del penalmente rilevante, la legge 190 del 2012 responsabilizza il privato e l'impresa cui egli appartiene.

Fino alla legge 190 del 2012, l'ente sarebbe stato responsabile solo se la persona fisica - apicale o sottoposto - che aveva agito nel suo interesse o vantaggio - avesse corrotto il pubblico ufficiale. Cioè, secondo la tesi prevalente, se, in una situazione di sostanziale parità con il pubblico agente, il privato avesse liberamente contrattato il corrispettivo per l'esercizio in suo favore della pubblica funzione.

Il privato, invece, sarebbe stato vittima di concussione (e l'ente non avrebbe risposto di alcun illecito, quand'anche avesse tratto un vantaggio dall'atto del pubblico ufficiale) se fosse stato posto da quest'ultimo in una condizione di pressione psicologica perché si piegasse all'ingiusta richiesta del pubblico ufficiale.

Oggi, invece, a meno che la condotta del pubblico ufficiale non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'art. 317 C.P., il privato che cede alle pressioni anche indirette del pubblico ufficiale, dando o promettendo utilità, è punito e l'ente per cui agisce si espone a responsabilità da reato.

La legge 190 del 2012 finisce per colpire come induzione indebita anche quella che la giurisprudenza aveva qualificato come concussione ambientale: l'ipotesi, cioè, in cui il pubblico funzionario non abbia compiuto una precisa ed esplicita condotta induttiva nei confronti del privato, ma si sia limitato a tenere un contegno, fatto di comportamenti suggestivi, ammissioni o silenzi, volti a rafforzare nel privato la consapevolezza di non avere alternative al pagamento.

Rispetto a questa fattispecie la posizione del privato si è ribaltata: da vittima del comportamento del pubblico ufficiale egli risponde penalmente per non essersi opposto all'induzione del primo.

Il privato che non resista all'induzione del pubblico ufficiale o dell'ambiente illecito diffuso diventa protagonista del sistema corruttivo.

È indubbio, comunque, che la nuova disciplina susciti diverse perplessità.

L'art. 25 del decreto commina per tale illecito sanzioni molto severe: l'ente può incorrere in una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e nell'applicazione di tutte le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, interdizione dell'attività compresa.

La commissione di induzione indebita è parificata sul piano sanzionatorio alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio aggravata dal profitto di rilevante entità o alla corruzione in atti giudiziari, delitti per i quali la persona fisica è unita molto più severamente che per un fatto di induzione indebita.

Invece per l'ipotesi di corruzione (o istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione, previsti dal primo comma dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001, è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Si dovrà, quindi, attendere la produzione di giurisprudenza in merito all'interpretazione migliore del dettato normativo per valutare ulteriori riflessi dell'illecito sull'attività aziendale.

In ogni caso, per prevenire tale rischio, la Società ha da tempo intrapreso una specifica attività di formazione per rendere ciascun soggetto che opera per l'ente consapevole che la sua responsabilità può scaturire anche solo dall'induzione ad offrire favori o omaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

✘ **Le modifiche all'art. 25 D.Lgs 231/01 apportate in seguito all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione pubblicata il 16 gennaio 2019 (c.d. Spazzacorrotti): sanzioni interdittive inasprite.**

La Legge Anticorruzione recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019, ha modificato l'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati", prevedendo quanto segue:

- 1) al comma V è stato introdotto un inasprimento della sanzione interdittiva prevista per i reati di concussione (art. 317 c.p.c), corruzione propria, semplice (art. 319 c.p) ed aggravata (art. 319 bis c.p) dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), dazione o promessa denaro a pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321 c.p) ed istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Infatti se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con l'approvazione della Legge Anticorruzione la sanzione interdittiva avrà durata:
  - “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale;
  - “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
- 2) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## B) LA “CORRUZIONE TRA PRIVATI”

### ✕ **Art. 25-ter “Corruzione tra privati” ex art 2635 c.c. prima della riforma introdotta dal D.lgs 38/2017.**

Unitamente all'art. 25, la legge 190/2012 introduce la nuova ipotesi di Reato Societario ex art. 25-ter che richiama la ipotesi delittuosa di “Corruzione tra privati” ex art. 2635 c.c.

*“s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.*

*3. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.*

Il novellato art. 2635 c.c. così dispone:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,*

*cagionando documento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

Il secondo reato presupposto introdotto dalla legge 190 del 2012 è la corruzione tra privati dal lato attivo del corruttore, prevista dall'articolo 2635 comma 3 del codice civile.

Appare immediata la ragione per cui non è, invece, stato previsto l'inserimento della corruzione passiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto 231: elemento costitutivo del fatto punito al primo comma è infatti il **documento cagionato alla società del corrotto**. E, se l'ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o vantaggio e quindi la imputazione della condotta dell'agente all'ente.

Come nel caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, le raccomandazioni internazionali hanno rappresentato un fattore di sicuro impulso all'inclusione della corruzione attiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto del decreto 231. Il già menzionato rapporto del "GRECO" sull'Italia del 2011 evidenziava la mancata attuazione della raccomandazione effettuata e il fatto che nessun passo concreto fosse stato realizzato per uniformarsi alle richieste avanzate a livello transnazionale.

La peculiarità della fattispecie di corruzione tra privati, rispetto all'ipotesi corruttiva pubblicistica, è duplice.

- Sul **piano soggettivo**, tale delitto riguarda esclusivamente **soggetti privati**. L'articolo 2635 comma 3, anzi, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società. Dal punto di vista dell'ente, questo dato impone una particolare attenzione nella elaborazione dei modelli, contemplando misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo dell'ente, ma comunque operanti nell'interesse di quest'ultimo, come agenti o procacciatori di affari.
- Sul **piano oggettivo**, il reato appare **plurioffensivo**.

Il primo comma, esigendo un "documento" per il patrimonio della società di appartenenza del

corrotto, impone di verificare che quest'ultima abbia subito un danno. L'ultimo comma, invece, lega la procedibilità d'ufficio alla distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi: bene giuridico tutelato, quindi, è anche il **libero dispiegarsi della concorrenza**, che verrebbe leso se l'attività delle società fosse condizionata da interessi diversi dalle normali leggi di mercato.

Con questa scelta il legislatore ha tentato di contemperare l'esigenza di dare seguito alle istanze provenienti dagli organismi transnazionali e le difficoltà sul piano penalistico e pratico, per il sistema imprenditoriale italiano, di concepire la tutela penale dell'interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico.

### ✂ **La corruzione tra privati in seguito alla riforma operata dal D.lgs 38/2017.**

Il D.lgs 38/2017 riforma il reato di corruzione tra privati, entra in vigore il 14 aprile 2017, ed ha recepito nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il D.lgs 38/2017 riforma l'art. 2635 c.c., la cui nuova formulazione è, oggi, la seguente:

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (c.d. corruzione passiva).*

*2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (c.d. corruzione attiva).*

*4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Con riferimento alla corruzione passiva di cui al I° comma, l'art. 2635 c.c. a seguito della sua revisione prevede le seguenti importanti novità:

- Che i destinatari non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all'interno della società ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive "di fatto";
- La punibilità non è prevista solo per la dazione o promessa ma anche per la "sollecitazione" per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;
- La punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un "intermediario";
- La punibilità anche in assenza di un danno alla società o all'ente. Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società" quale conseguenza diretta della condotta. E' dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

In ordine, invece alla corruzione attiva di cui al III° comma, l'art. 2635 c.c., a seguito della sua revisione, prevede la punibilità anche, ove posta in essere da un intermediario, dell'offerta di denaro o di altra utilità e non sono la dazione o la promessa.

### **C) Il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" introdotto con il D.lgs 38/2017**

In ordine all'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635 bis "*Istigazione alla corruzione tra privati*" introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno delle società private, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate.

L'art. 2635 bis c.c. così recita "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.*"

In questo modo il legislatore ha inteso contrastare e punire anche forme indirette di innesco di fenomeni corruttivi: l'istigazione alla corruzione, anche per interposta persona.

**D) Inasprimento delle sanzioni di cui al D.lgs 231/01 e pene accessorie per la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 38/2017.**

Con riferimento alle sanzioni il legislatore modificando l'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis, ha inteso applicare accanto alle sanzioni pecuniarie anche quelle interdittive, così statuendo:

- l'applicazione di una sanzione pecuniaria:
  - o "corruzione tra privati" di cui al 2635 c.c. tra le 400 quote e le 600 quote (da un minimo di circa 100.000 euro ad un massimo di circa 930.000) ( prima era da 200 quote a 400 quote);
  - o "istigazione alla corruzione" tra le 200 e le 400 quote (da un minimo di circa 52.000 euro ad un massimo di circa 620.000 euro).
- L'applicazione delle sanzioni interdittive (interdizione temporanea dai pubblici uffici) previste dall'art. 9, comma II, D.lgs 231/2001 per una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

\* \* \*

Anche le associazioni di categoria hanno approfondito le novità, adeguando le proprie linee guida per la *compliance* alla normativa ex D.Lgs. 231/2001.

L'adeguamento delle Linee Guida di Confindustria alle nuove ipotesi di reato si traduce, in sostanza, nella sollecitazione alle imprese a rafforzare il modello organizzativo 231 con l'obiettivo di rendere più trasparenti le procedure, migliorare la formazione dei soggetti che operano per l'ente, intensificare i flussi informativi e potenziare il sistema disciplinare, prevedendo anche misure premiali.

Lo stimolo rivolto alle imprese a investire nel rafforzamento dei modelli organizzativi e, quindi, a incrementare i livelli di legalità e sicurezza si accompagna a una politica confederale diretta a valorizzare tali investimenti e ad evidenziare i benefici che ne derivano in termini di miglioramento della *governance* aziendale.

Il riferimento è, in primo luogo, al **Protocollo di Legalità 10 maggio 2010** siglato tra Confindustria e il Ministero dell'Interno per favorire la diffusione della cultura della trasparenza e del rispetto delle regole nelle attività economiche e a rafforzare la collaborazione con le autorità pubbliche e le forze di polizia nelle attività di prevenzione e di contrasto dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Il Protocollo prevede una serie di principi e regole comportamentali applicabili a tutte le imprese con riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sia pubblici che privati, diretti a rendere trasparente e responsabile la scelta dei *partner* commerciali. In proposito, gli impegni assunti dalle imprese aderenti al Protocollo riguardano, tra l'altro, la creazione di elenchi di fornitori, la produzione di documentazione antimafia, la verifica del

rispetto della regolarità contributiva e fiscale e degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la tracciabilità dei pagamenti. Tali misure, se correttamente implementate e attuate, possono contribuire a integrare il modello organizzativo previsto dal decreto 231/2001 per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata.

Sul piano del concreto riconoscimento degli sforzi affrontati dalle imprese in termini economici e organizzativi, Confindustria ha ottenuto un riscontro positivo nell'ambito della disciplina del **rating di legalità**. Infatti, l'efficace attuazione di un modello organizzativo è espressamente contemplata dal Regolamento approvato dall'Autorità Antitrust per dare attuazione al meccanismo del *rating* di legalità, introdotto a inizio 2012 con il Decreto Cresci Italia (D.L. n. 1/2012).

Il nuovo strumento mira a valorizzare i comportamenti delle imprese che rispettano le regole e offrono garanzie di trasparenza e correttezza nell'agire economico, attraverso il riconoscimento di migliori condizioni di accesso ai finanziamenti pubblici e privati. In questo contesto, su espressa richiesta di Confindustria, l'adozione dei modelli organizzativi ex decreto 231 viene considerata dal Regolamento quale condizione premiante per ottenere un maggior punteggio ai fini del rilascio all'impresa del *rating* di legalità.

Quale associata di Confindustria, la Società ha proceduto ad un adeguamento agli indirizzi indicati nel richiamato Protocollo.

## 2. Aree di rischio

Ai fini di individuare le aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese negli **artt. 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001**, occorre *in primis* tenere conto di quelli che possono essere i fattori di rischio (interni ed esterni) a cui è soggetta la Società in funzione della sua operatività. In particolare:

### *RISCHI ESTERNI*

Possono essere classificati in cinque gruppi:

1. Rischio Paese (percezione del livello di corruzione, assenza/presenza di una normativa anticorruzione);
2. Settore di attività (alcuni settori presentano un rischio di corruzione maggiore);
3. Tipologia di transazione;
4. Opportunità di business – contratti relativi a progetti:
  - a. Di rilevante entità;
  - b. Che vedono la presenza di un numero rilevante di imprese o la presenza di intermediari;
  - c. Che non sono stipulati a prezzi di mercato;
5. Business partnership: presenza di intermediari, consorzi, joint-venture.

### *RISCHI INTERNI*

1. Carezza nella qualità dei dipendenti e della loro formazione;
2. Mancanza di chiarezza sugli aspetti organizzativi e procedurali, con particolare riferimento alle aree di maggior rischio di corruzione, ai controlli amministrativo-contabili ed alla mancanza di chiari messaggi da parte del vertice.

A ben vedere, si tratta di rischi che nel caso della Società sono già stati valutati e contro i quali la stessa ha già operato tutele procedurali nella fase di implementazione del proprio Modello 231, in quanto tali rischi sono comuni anche ad altre tipologie di illecito penale sottoposte al D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, i rischi di maggior diffusione ai fini delle tipologie di illeciti previsti nella presente PSP sono:

- La corruzione di Pubblico Ufficiale o privato a fine di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un ingiusto vantaggio in relazione all'attività di impresa;
- La manipolazione o l'occultamento nei libri contabili delle attività corruttive;
- L'uso di agenti, intermediari e consulenti in potenziali schemi corruttivi;
- La concessione di omaggi e regalie al fine di ottenere trattamenti preferenziali;
- L'effettuazione di donazioni a scopi benefici;
- L'erogazione di contributi a partiti politici;

- La gestione corruttiva delle attività di sponsorizzazione;
- La distorta selezione del personale;
- La *mala gestio* delle operazioni straordinarie societarie (acquisizioni, joint-venture, raggruppamenti temporanei, etc.).

Alla luce di quanto sopra le aree di attività aziendale di maggiore impatto sono:

- ✗ Ciclo passivo: gestione dei rapporti con enti certificatori;
- ✗ Ciclo passivo: costituzione di *joint-venture*;
- ✗ Ciclo passivo: gestione dei rapporti con consulenti, intermediari, agenti, etc.;
- ✗ Selezione del personale;
- ✗ Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, società finanziarie e simili;
- ✗ Ciclo attivo: cessione di beni o prestazione di servizi;
- ✗ Gestione dei flussi finanziari;
- ✗ Gestione delle note spese;
- ✗ Gestione delle spese di rappresentanza;
- ✗ Gestione degli omaggi;
- ✗ Gestione delle donazioni;
- ✗ Gestione delle sponsorizzazioni.

Su tutte le aree di maggiori rischio come sopra individuate la Società si è dotata di un sistema di regole al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente sezione.

Inoltre il vertice societario ha da sempre diffuso la cultura che la corruzione non è tollerata all'interno dell'organizzazione, attraverso l'attiva partecipazione alla definizione delle procedure che possono mitigare il rischio di corruzione, l'introduzione del principio di "zero tolerance", il rispetto delle procedure aziendali senza ricorrere a deroghe, l'articolazione dei principi aziendali, la loro comunicazione e la loro adesione.

### 3. Protocolli Speciali relativi alle aree di rischio

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

- a) Procedure già richiamate nel Modello 231- PSA;
- b) Procedura gestione approvvigionamenti;
- c) Procedura assunzione e gestione personale;
- d) Procedura Tesoreria (Gestione dei pagamenti);
- e) Procedura Ciclo commerciale (Gestione del materiale pubblicitario)

## 4 - Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale P e, particolarmente:

1. **Direzione Amministrativa e Finanziaria**
2. **Direzione Acquisti**
3. **Direzione Marketing**
4. **Direzione Commerciale**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà, dai Responsabili o delegati dei singoli processi, a cadenze temporali sistematiche (nonché all'occorrenza in caso di rilevazione di gravi trasgressioni procedurali), copia dei seguenti documenti:

- 1) la Scheda di Evidenza codificata **PSP\_01**, con cadenza semestrale, relativa all'applicazione delle procedure relative alla PSP; in tale scheda, debitamente compilata e siglata, andranno indicate le eventuali trasgressioni delle procedure o la corretta applicazione delle stesse.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività di della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Parte Speciale “Q”:  
Il reato di “adescamento di minori”**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**SABART S.r.l.**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>8/03/2016</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## PARTE SPECIALE “Q”

### 1. Il reato di “adescamento di minori”

Con il D.lgs 39/2014, modificando l'art. 25 quinquies del D.lgs 231/01, è stato inserito nel novero dei reati presupposto, il delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. “**Adescamento di minori**”, reato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, lettera Z, della legge 1 ottobre 2012 n. 172.

Tale fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater), 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici. La pena è la reclusione da uno a tre anni.

A norma dell'art. 609 undecies c.p. per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

### 2. Aree di rischio

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verificazione delle fattispecie delittuose ricomprese nell'**art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001** sono da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato.

Dal momento che il rischio è quello di adescare minori di anni sedici anche attraverso la rete o altri mezzi di comunicazione, le aree individuate sono quelle già oggetto di specifica analisi nella Parte Speciale D del Modello, cioè l'Area Personale, nella Parte Speciale H, cioè l'Area reati informatici nonché nella Parte Speciale M, cioè l'Area Marketing.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura per l'assunzione e la gestione del personale;
2. Regolamento informatico.

### 3. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale Q e, particolarmente:

#### 1. Direzione

#### 2. Area HR

✕ Responsabile HR

#### 3. Area IT

✂ Responsabile IT

#### **4. Area ciclo attivo**

✂ Responsabile commerciale

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



# **Parte Speciale “R”: Il reato di autoriciclaggio**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**SABART S.r.l.**

<b>REV.</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>8/03/2016</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## PARTE SPECIALE “R”

### 1. IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il reato di riciclaggio punisce chi a seguito di autonoma condotta «*sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi*», compiuti da un diverso soggetto.

In virtù di tale norma sancita dall'art. 648-bis non risultava punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento stesso del reato, anche qualora allo scopo avesse utilizzato un terzo inconsapevole.

Con la Legge 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale, è stato introdotto il reato di “autoriciclaggio” ex art 648<sup>1</sup> ter comma 1 c.p.

In particolare, con l'articolo 3 della Legge 186/2014 sono state introdotte diverse modifiche al codice penale: per iniziare, i comma 1 e 2 hanno inasprito le pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In entrambi i casi la multa è stata aumentata ed è passata, nel minimo, da 1.032,00 a 5.000,00 euro e, nel massimo, da 15.493,00 a 25.000,00 euro. Il primo comma dell'art. 648 –ter<sup>1</sup>, disciplinando l'autoriciclaggio prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro, per chiunque, ***avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto***, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

<sup>1</sup> Articolo 648 ter.1 c.p.: [1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Detta pena si applica anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso.

Vi è una differenziazione di pena (da uno a quattro anni), invece, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo – “meno grave” – che è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Di contro, un esimente a tale reato è prevista nel caso in cui il denaro, beni, utilità derivanti dal reato vengano destinati al mero godimento o utilizzo del reo, in quanto non è punibile la condotta posta in essere da chi ha operato per creare una utilità in denaro destinata al mero godimento personale e non al riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

## **1.1 ANALISI GLI ELEMENTI COSTITUENTI IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (648-TER1 C.P.)**

### **a) Autore**

Trattasi di un reato proprio ed a struttura monosoggettiva mentre riciclaggio ed impiego sono plurisoggettivi. Il reato in esame può essere integrato solo da chi ha commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato “denaro, beni o altra utilità”. Fuori da questa ipotesi la condotta sarà riconducibile alla ricettazione, riciclaggio o all'impiego.

### **b) Oggetto:**

Il reato generatore dell'autoriciclaggio deve essere un delitto non colposo, per cui un **qualsiasi delitto doloso suscettibile di produrre profitto.**

### **c) Condotta:**

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: 1) sostituzione, 2) trasferimento, 3) impiego, in attività economiche o finanziarie.

1) Nel concetto di **sostituzione del denaro**, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro. Sul punto è intervenuta la cassazione penale, sez. V, con la sentenza 5 febbraio 2007, n.19288, ad avviso della quale la sostituzione implica la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicché il reato integrato con tale modalità si consuma

solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva «movimentati».

2) **Il trasferimento** è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. In tale direzione si è orientata la Cassazione penale, con la sentenza 2009 n.47375, secondo cui integra la fattispecie criminosa di riciclaggio «mediato» il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato es acceso presso differente istituto di credito.

3) **Per impiego**, si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie; trattasi di un concetto più ampio dunque di quello di investimento, con la conseguenza che viene considerato integrato il reato anche quando l'utilità proveniente dal reato sia indiretta, come nell'ottenimento di crediti elargiti grazie alla costituzione di garanzie effettuata con illeciti proventi.

La norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di «altra attività professionale».

#### **d) Modalità**

La locuzione presente nella norma "***in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa***" implica che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante.

#### **e) Clausola di non punibilità**

Si esclude che le condotte di "mera utilizzazione e di godimento personale" possano integrare un fatto di autoriciclaggio.

#### **f) Prescrizione**

Il reato di autoriciclaggio è assoggettato ad una prescrizione (autonoma) ottennale, decorrente dalla consumazione del reato (concreto reimpiego del denaro, beni o utilità), dal che ne deriva che qualora si sia consumato un reato fiscale (attualmente prescritto), ma i proventi dello stesso siano oggi utilizzati, il reato di autoriciclaggio potrà essere imputato al reo sino al termine di prescrizione di otto anni.

## 1.2 ART. 25 – OCTIES D.LGS 231

Questa nuova fattispecie di reato, infatti, è stata, altresì, inclusa nel cosiddetto “catalogo” dei reati previsti dal D.lgs 231/2001 (art. 25 *octies*), determinando così una possibile responsabilità amministrativa in capo all’ente che lo commette.

L’art. 25 *octies* del D.lgs 231/01 così recita “*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*”

Non solo, quindi, è stato rimosso un controverso “privilegio” (quello dell’autore del reato che faccia un riciclaggio pro se), ma si è sentita la necessità di rafforzare la **sanzione penale** comminata alla persona fisica con la **sanzione amministrativa** comminata all’ente.

### ✂ SANZIONI

- Sanzioni **pecuniarie** da 200 a 800 quote o, per i casi più gravi – vale a dire nell’evenienza in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni – da 400 a 1000 quote. Da un minimo di euro 51.600 ad un massimo di euro 1.549.000.
- Sanzioni **interdittive** previste dal comma 2 dell’art. 9 del Decreto per una durata non superiore a due anni.
- **Confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee del reato. Quando la confisca diretta non è possibile, sono confiscabili il denaro o altra utilità che l’ente disponga anche per interposta persona (confisca per equivalente).

## 2. AREE DI RISCHIO

L’evento generatore del reato di autoriciclaggio potrà essere qualunque reato “non colposo”, compreso quello tributario, che non rientra nel novero dei reati che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’Ente, dal che ne deriva che ogni area in cui opera la Società sarà da considerarsi a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell’art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001.

Alcune tra le aree di attività a rischio di commissione di reato autoriciclaggio sono:

- Gestione degli investimenti: la liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;

- Gestione delle operazioni infragruppo: il denaro rinveniente da reato potrebbe essere trasferito attraverso la stipulazione di contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- Copertura del rischio cambio: nell'ambito delle operazioni di copertura del rischio cambio si potrebbe sostituire il denaro proveniente da fattispecie delittuose attraverso l'acquisto e la vendita di valuta estera, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa;
- Pagamento di compensi anomali ad amministratori in quanto non deliberati o deliberati in sproporzionata rispetto l'attività svolta, ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo di trasferire denaro derivante da operazioni delittuose;
- Operazione di aumento di capitale di società che si trovano in paesi black list;
- Sponsorizzazioni o donazioni anche di importi elevati a Fondazioni o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro proveniente da fattispecie delittuose.
- Operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che risultano create di recente ed hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il business della società.

### **3. PROTOCOLLI GENERALI AI DESTINATARI**

Il Codice Etico approvato dalla società controllante, Emak, costituisce il riferimento guida per tutta l'operatività aziendale; in conformità ai criteri generali che esso esprime, la Direzione ha impartito al personale particolari disposizioni operative.

Tali disposizioni, raccolte nelle procedure implementate dalla Società, prevedono la preventiva verifica dell'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali Sabart intrattiene rapporti commerciali. Particolare attenzione viene data alla stipula di contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento di prestazioni concordate nonché al conferimento di incarichi, a persone terze e non, in conformità delle leggi vigenti.

Al fine dell'efficace attuazione dei protocolli adottati, i dipendenti, gli organi societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a principi di controllo che consentono di prevenire il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio che consentono:

- Il Divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reato commessi nel presunto interesse o vantaggio della società;
- Garantire trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;

- Privilegiare le transazioni utilizzando il sistema bancario;
- L'Utilizzo o impiego di risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- La Formalizzazione delle condizioni e dei termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società appartenenti al medesimo gruppo;
- Effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- Effettuare prestazioni in favore delle società di servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore di amministratori, società di servizi, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

#### 4.       **PROTOCOLLI SPECIALI AI DESTINATARI**

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart S.r.l. nelle aree di rischio di cui al precedente punto 2:

1.       Codice Etico;
2.       Sistema di deleghe e procure;
3.       Procedura ciclo passivo;
4.       Procedura conferimento incarichi professionali;
5.       Procedura tesoreria.

#### 5. **ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale R e, particolarmente:

- 1. Amministratori**
- 2. Direzione:** gestione investimenti, conferimento incarichi professionali e gestione rapporti con i professionisti;
- 3. Area Amministrativa:** gestione flussi monetari e finanziari
  - ✗ CFO
  - ✗ Personale amministrativo con idonea procura
- 4. Area Ciclo passivo:** selezione fornitori
  - ✗ Responsabile Acquisti

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Parte Speciale “S”:  
Il reato  
in materia di frode in  
competizioni sportive, esercizio  
abusivo di gioco o di scommessa e  
giochi d’azzardo esercitati a mezzo  
di apparecchi vietati**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ADOTTATO DA

**SABART s.r.l.**

**con delibera del Consiglio di Amministrazione**

**del 4 marzo 2020**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	4.03.2020
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

*esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.*

*Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).*

*Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.*

*Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.*

*È punito, altresì, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

*Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

## PARTE SPECIALE “S”

### 1. La Legge 3 maggio 2019 n. 39 recante “*ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive di Magglingen il 18 settembre 2014*”.

In data 16 maggio nella Gazzetta Ufficiale n. 113 è stata pubblicata la Legge 3 maggio 2019 n. 39 recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*” che ha introdotto nel novero dei reati 231 un nuovo reato presupposto rappresentato dalla frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L’art. 5 della richiamata Legge rubricato “*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*” – modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001 con l’introduzione dell’art. 25 *quaterdecies*, a tenore del quale:

“1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.*

Nello specifico, il delitto di frode sportiva di cui all’art. 1 L. 401/1989 richiamato dall’art. 25 *quaterdecies* incrimina “*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall’Unione Italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle Associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.”.*

Il richiamato art. 4 della L. 401/1989 contempla, invece, diverse fattispecie connesse all’esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative, prevedendo espressamente che “*Chiunque*

*Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.”*

In considerazione dell'attività svolta da Sabart si ritiene che il reato configurato dall'art. 25 *quaterdecies*, D.Lgs 231/01 non possa trovare applicazione.



**Parte Speciale “T”:**

**I**

**REATI**

**TRIBUTARI**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**SABART s.r.l.**

COPIA CONTROLLATA N° 0

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	04/03/2021
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “T”

### 1. L'ART. 25 – QUINQUESDECIES: “REATI TRIBUTARI”

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* (DL 124/2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 ha introdotto nell’ambito del D.Lgs 231/01 l’art. 25-*quinqüesdecies* rubricato “Reati Tributari”.

Il nuovo articolo 25-*quinqüesdecies* indica per quali reati tributari, previsti dal già novellato D.Lgs. 74/2000, commessi per interesse o vantaggio dell’ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## 1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 1 e 2 BIS, D.LGS. 74/2000.

L'art. 2 del D.Lgs 74/2000 rubricato "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" statuisce che "1) *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto<sup>1</sup>, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<sup>2</sup>, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*".

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi.

Il soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione. L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2 appare dunque ampio, potendo riguardare anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, di terreni, di fabbricati o comunque di entrate non soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, bensì soltanto all'obbligatoria presentazione della dichiarazione annuale.

La fattispecie indicata nell'art. 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235).

Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione dell'art. 6 D.Lgs. n. 74/2000 "i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo".

La pena prevista per il reato di cui all'art. 2 è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Affinché, si possa considerare realizzata la condotta prevista dall'art. 2 D.Lgs 74/2000, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro

<sup>1</sup> Per il "**fine di evadere le imposte**" si intende il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

<sup>2</sup> per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);

- o l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Si configura un'operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- a) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- b) quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l'operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all'utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l'indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE ALTRI ARTIFICI PREVISTO DALL'ART. 3 D.LGS. 74/2000.**

L'art. 3 D.Lgs 74/2000 prevede che *“Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione”*.

Il bene giuridico protetto nel caso di specie è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.

Il delitto esaminato è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

La condotta che configura il predetto reato deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.

Secondo la Relazione ministeriale, il delitto ricorre quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento (es. è escluso che si possa qualificare tout court come artificio la violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione). Come ben chiarito nella suddetta Relazione, può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate.

Il reato si consuma nel momento della dichiarazione.

La pena prevista è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.

Il delitto in parola si prescrive in 8 anni. Il termine di prescrizione del delitto in esame decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione - momento di consumazione del reato - secondo la regola generale dell'art. 158 c.p.

L'art. 6 del d.lgs. 74/2000 prevede espressamente che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo.

### **1.3 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**

#### **PREVISTO DALL'ART. 8, D.LGS. 74/2000 (comma 1 e 2 bis).**

L'art. 8 D.Lgs 74/2000 rubricato "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", statuisce che: "*1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato*".

Il bene giuridico protetto è rappresentato dall'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Il soggetto attivo del reato è chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Quanto all'elemento soggettivo è necessaria la sussistenza di un dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

L'elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta consistente nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalla fattura o dal documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal d.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi» (così: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito) .

Trattasi dunque di :

- a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- b. documenti che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale;
- c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato si intende consumato all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale. Al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

Si tratta di un reato di pericolo astratto (istantaneo) dove la "pericolosità" (anziché il danno) risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati.

L'art. 6 del d.lgs. 74/2000 prevede espressamente che i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo. Pertanto, nel caso dell'art. 8 è configurabile il tentativo, purché siano stati compiuti atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria è fino a cinquecento quote.

#### **1.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10, D.LGS. 74/2000.**

L'Art. 10 del D.lgs. 74/2000 rubricato "*Occultamento o distruzione di documenti contabili*" prevede che "*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un*

*anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

L'oggetto tutelato è l'interesse fiscale dello Stato nonché la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque. Infatti, tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in quanto contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, talchè trattasi di un reato comune.

Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire *aliunde* elementi di prova.

Secondo la dottrina prevalente, l'occultamento o la distruzione di più documenti determina la realizzazione di un unico reato laddove questi si riferiscano ad un medesimo periodo di imposta.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" o dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" ai fini fiscali.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenziario etc...) nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

La condotta deve determinare l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle

scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente. Il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10, d.lgs. 74/2000 è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **1.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11, D.LGS. 74/2000.**

L'art. 11 D.Lgs 74/2000 rubricato "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte" prevede che *"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni"*.

Il bene giuridico protetto è rappresentato dal corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso.

In merito al soggetto attivo del reato la parola "chiunque" richiamata in ambedue i commi non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

Quanto all'elemento soggettivo si tratta di dolo specifico. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di

riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta necessaria ad integrare il reato in parola può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

E' considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato *de quo* può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

Trattandosi di reato di pericolo la tutela penale è anticipata, di conseguenza, lo spazio per ritenere configurato il tentativo si assottiglia. Quest'ultimo potrebbe darsi - relativamente all'ipotesi di cui al primo comma - nel caso in cui il contribuente tenti di vendere simulatamente un bene proprio, ma poi, per cause estranee alla sua volontà, il negozio giuridico non si perfezioni.

Più difficile sembra la configurazione del tentativo nel caso di cui al secondo comma poiché, o si è già presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale - ed allora il reato è venuto ad esistenza - o non si è ancora presentata e allora si è nelle mere intenzioni.

Nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

**DIRETTIVA UE 2017/1371 – c.d. Direttiva PIF**

Il 14 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che comporta importanti novità sul fronte del D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo Decreto, infatti, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare:

all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le fattispecie di **dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000), **omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e **indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante dai tre nuovi reati tributari-presupposto al verificarsi di 3 condizioni indefettibili:

1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

**2. AREE DI RISCHIO**

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 sono svolte nell'ambito del:

- **Ciclo attivo:** gestione della contrattualizzazione dei rapporti con i clienti, loro inserimento in anagrafica e condizioni delle forniture, consegna merci e fatturazione;
- **Ciclo passivo:** selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori; gestione tecnica ed amministrativa degli acquisti di beni e servizi; selezione e gestione delle consulenze;
- **Ciclo tesoreria:** gestione dei flussi finanziari e monetari anche in relazione alle operazioni di finanziamento o di tesoreria; gestione degli aspetti fiscali, tributari e contributivi e conservazione della documentazione.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura ciclo passivo;
2. Procedura ciclo tesoreria;
3. Procedura ciclo attivo;

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nell'ambito delle procedure aziendali e del Codice Etico di Gruppo.

E' fatto, altresì, divieto di :

- Registrare scritture contabili obbligatorie o detenere a fine di prova dei confronti dell'amministrazione finanziaria elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;

- Compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed indurre in errore l'amministrazione finanziaria in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte;
- Alienare simultaneamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- Approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- Effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati ed autorizzati;
- Approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- Riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- Disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- Affidare lavori, servizi e forniture disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la società a rischio di commissione di reati.

#### 4. Protocolli di controllo adottati da Sabart

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (es. Concentrazione degli acquisti sotto un'unica responsabilità o, comunque, riduzione dei centri di acquisto esistenti; Monitoraggio periodico all'anagrafe dei clienti e dei fornitori, al fine di:
  - accertarne l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati)
  - accertare la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti);
  - approfondire le motivazioni di eventuali scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;

- verificare la corretta conservazione della documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT);

Affidamento a fornitori qualificati; Verifiche periodiche sulla corrispondenza tra i servizi acquistati e quanto dichiarato in fattura e/o negli altri documenti contabili, effettuate dall'Ufficio Amministrazione, con il supporto dei Responsabili dell'acquisto; Verifica periodica, a cura dell'Ufficio acquisti, sull'andamento dei prezzi applicati dai fornitori, al fine di verificare eventuali notevoli scostamenti di prezzo, tenendo anche conto dell'andamento del mercato; per i clienti, viene utilizzato un listino, periodicamente aggiornato in base ai costi interni e delle materie prime; Motivazione, in caso di notevoli scostamenti tra i prezzi di vendita, sulle variazioni applicate sui prezzi stessi. Con riguardo alla fatturazione passiva, il controllo, basato su vari step approvativi, viene effettuato tramite l'apposizione, sul documento stampato in cartaceo, di due visti autorizzativi, uno del Responsabile di funzione e, l'altro, del Responsabile dell'acquisto, cioè colui che l'ha commissionato.

L'ulteriore verifica spetta, poi, all'amministrazione, che accerta la corrispondenza tra le bolle e le fatture (si tratta di un controllo formale sui quantitativi). Infine, appurata la corretta applicazione dell'IVA, il documento viene inserito in contabilità.

I pagamenti vengono effettuati tramite home banking dagli addetti amministrativi, previa verifica, alternativamente, del Presidente, della Direzione Amministrativa e Finanziaria oppure del Responsabile dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il calcolo delle imposte, i conteggi sono eseguiti dal consulente fiscale (commercialista), con cui è in essere un contratto di consulenza, il quale determina il reddito imponibile e redige le dichiarazioni dei redditi, che vengono firmate, per un ulteriore controllo, anche dalla Società di revisione.

La preparazione e predisposizione degli F24 per i lavoratori dipendenti è in capo al consulente del lavoro. Per il resto, il conteggio viene effettuato internamente dall'Ufficio amministrazione, con l'ausilio del commercialista.

Il bilancio è elaborato dall'Ufficio Amministrazione e verificato, con obbligo di certificazione, dalla Società di revisione.

- **Tracciabilità:** il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (modulo inserimento nuovo fornitore, corrispondenza con il fornitore, sistematica tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, ordini, consegne).
- **Segregazione dei compiti:** il sistema adottato in Sabart consente di garantire la separazione delle funzioni, pertanto chi esegue operativamente l'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da chi controlla ed autorizza l'effettuazione di

un'operazione relativa ad un processo sensibile (es. verificare autorizzazione selezione nuovo fornitore).

- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati all'interno della Società sono chiaramente definiti con soglie di spesa e conosciuti all'interno della Società (es. verifica da parte del Responsabile Approvvigionamenti della RdA emessa prima di trasformarla in ordine da inviare al fornitore).
- **Reporting:** E' previsto un sistema di reporting teso a documentare l'effettuazione di controlli e di attività di supervisione (es. report di visita/audit effettuata al nuovo fornitore, verifica differenze prezzo tra quanto figura a sistema e quanto effettivamente fatturato dal fornitore mediante trasmissione mensile ad opera dell'amministrazione al Resp. Acquisti di un apposito file).

## **5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale T e, particolarmente:

- 1. Direzione generale**
- 2. Direzione approvvigionamenti;**
- 3. Direzione Amministrazione Finanza.**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere le seguenti informazioni:

- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- intimazione, da parte delle autorità competenti, al pagamento delle imposte insolute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**Parte Speciale “U”:**

**IL**

**REATO DI**

**CONTRABBANDO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ADOTTATO DA**

**SABART s.r.l.**

COPIA CONTROLLATA N° 0

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	04/03/2021
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## PARTE SPECIALE “U”

### 1. L'ART. 25 – SEXIESDECIES: “CONTRABBANDO”

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale, con l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* vengono ricompresi nel novero dei reati 231 alcuni istituti di diritto doganale, quali il “contrabbando” previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (c.d. Testo Unico Doganale). Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il **c.d. diritto di confine** che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”*.

L'articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che identifica il contrabbando aggravato che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L'art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b)

quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49999.

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a. aggiungono al modello 231 l'art. 25 *sexiesdecies*, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

L'art. 25-*sexiesdecies* in relazione al reato di contrabbando prevede che “1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una *restitutio ad integrum* con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole.

Se la violazione eccede i centomila euro la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, se invece l'importo della violazione è inferiore è pari a duecento quote.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

## 2. AREE DI RISCHIO

L'individuazione delle aree di attività all'interno della Società a rischio di verifica delle fattispecie delittuose ricomprese nell'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 è da valutarsi alla luce della tipicità dell'ipotesi di reato in quanto, nello specifico, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e la società.

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25- *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01 sono svolte nell'ambito della:

- Gestione degli scambi commerciali;
- Gestione delle spedizioni;
- Gestione dei dazi doganali;
- Gestione della distribuzione;
- Gestione dei trasporti.

Nel dettaglio, sono stati individuati i seguenti Protocolli Speciali, comuni allo svolgimento delle attività di Sabart nell'area di rischio di cui sopra:

1. Procedura ciclo attivo;
2. Procedura ciclo passivo;
3. Procedura ciclo tesoreria.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nell'ambito delle procedure aziendali e del Codice Etico di Gruppo.

## 4. Protocolli di controllo adottati da Sabart

I protocolli generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono sintetizzati come segue:

- **Regolamentazione:** il sistema di controllo si fonda sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Tracciabilità e verifica sulla effettività dello scambio:** il sistema di controllo si fonda sul principio secondo cui ogni operazione inerente un'attività sensibile sia opportunamente registrata ed anche il processo decisionale, di autorizzazione nonché di svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali che diano conferma dell'avvenuto scambio.
- **Verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità del prodotto.**
- **Verifica in ingresso delle merci.**

## **5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale U e, particolarmente:

- 1. Responsabile commerciale;**
- 2. Direzione Amministrazione Finanza.**

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'organo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività della Società in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale, in particolare, alle procedure interne in essere, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV stesso di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV, inoltre, in ragione dei compiti ad esso attribuiti, gode di libero accesso agli archivi delle funzioni che operano in aree ritenute a rischio e, in generale, a tutta la documentazione aziendale rilevante.



**STATUTO dell’  
ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Codice Documento:  
MOG 231 Statuto OdV**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

## **INDICE**

Premessa

1. Nomina e Composizione
2. Durata in carica
3. Requisiti soggettivi
4. Cause d'ineleggibilità ed incompatibilità
5. Cessazione dall'incarico
6. Obblighi dell'Organismo
7. Poteri dell'Organismo
8. Compiti dell'Organismo
9. Collaboratori interni ed esterni
10. Modifiche allo Statuto

**Premessa**

È istituito presso Sabart un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2008, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L n.300/2000”*.

## 1. Nomina e composizione

1.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico composto da n. 1 componenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società mediante delibera consiliare.

La nomina dell'OdV avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, oltre che del possesso di peculiari capacità in materia di attività ispettive e consulenziali, allo scopo di garantire la conoscenza della compagine societaria.

1.2 L'Organismo collegiale si compone come segue:

✕ Responsabile Internal Audit di Emak S.p.A

1.3 L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società mediante delibera consiliare.

1.4 La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente nominato mediante comunicazione scritta avente la forma di lettera di incarico, che dovrà essere formalmente accettata dal componente. Nel caso del componente collaboratore esterno, tale incarico avverrà nelle forme di contratto di consulenza specifico, debitamente concordato e sottoscritto tra la Società ed il collaboratore.

1.5 L'avvenuto conferimento dell'incarico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza sarà, poi, formalmente comunicato da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

## **2. Durata in carica**

2.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata in anni 3 (tre) dalla data di nomina. Alla scadenza del triennio è data possibilità al Consiglio di Amministrazione di procedere al rinnovo della nomina del medesimo Organismo.

2.2 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza preventiva di un membro dell'Organismo, tutto l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto dalla carica, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di procedere all'immediata nomina di nuovo Organismo di Vigilanza. L'Organismo decaduto rimane comunque in carica fino alla nomina del successore.

### 3. Requisiti soggettivi

3.1 Sono requisiti soggettivi necessari dell'Organismo di Vigilanza:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

3.2 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

3.3 L'Organismo di Vigilanza è individuato tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. Esso deve altresì avere un profilo etico di indiscutibile valore.

3.4 L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato, direttamente ovvero attraverso conferimento di mandati professionali a consulenti esperti, delle seguenti competenze:

- Conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera Sabart;
- Conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- Capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti da contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- Conoscenze di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- Conoscenze delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

**4. Cause d'ineleggibilità**

4.1 Il componente dell'Organismo di Vigilanza non dovrà avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovrà essere legato alla Società da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

4.2 Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza colui che abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

## 5. Cessazione dall'incarico

5.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

5.2 L'Organismo di Vigilanza non potrà essere revocato se non per giusta causa. A tal fine, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità del componente, che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'astensione dall'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo punto 7.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione temporanea dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di membri supplenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

5.4 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco dei 12 (dodici) mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente paragrafo 3, comporterà la decadenza automatica del componente dall'Organismo.

## 6. Obblighi dell'Organismo

- 6.1 L'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze attribuitegli.
- 6.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 6.3 L'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 6.4 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
- 6.5 Il componente dell'Organismo di Vigilanza è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.
- 6.6 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

## 7. Poteri dell'Organismo

7.1 Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo ai fini dell'esecuzione dei compiti a cui è tenuto come da successivo paragrafo 8.

7.2 Nell'esercizio delle sue funzioni e sulla base dei su esposti poteri, l'Organismo di Vigilanza è collocato in una posizione gerarchica di vertice della Società, dovendo riportarsi direttamente al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'attività dell'Organismo di Vigilanza non potrà essere sindacata da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è comunque chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza medesimo, attività che anche il Collegio Sindacale è chiamato ad esercitare ai sensi dell'art. 2403 c.c..

7.3 In caso di necessità di intervento del Consiglio di Amministrazione su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

7.4 In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'Organismo di Vigilanza dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

7.5 L'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni di proprie risorse finanziarie (budget). Tale budget deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione di Sabart.

L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato ed in caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'Organismo dovrà farne richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che – ove rinvenuta la necessità - ne rilascerà l'autorizzazione .

## 8. Compiti dell'Organismo

8.1 L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei suoi elementi costitutivi.

8.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente all'AD/Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente ai membri dell'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;
- se nell'attività emergono carenze od omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai Responsabili delle Funzioni interessate e agli autori delle violazioni (se conosciuti) informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;
- segnalare al Presidente e AD/Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;
- ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 231 del 16.11.2007, l'OdV deve:
  - comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi

dell'art. 7 comma 2° D.Lgs. 231/2007 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);

- comunicare senza ritardo al Presidente del CdA, o all'Amministratore Delegato, le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
  - comunicare entro 30 (trenta) giorni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 D.Lgs. 231/2007 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), e all'art. 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) di cui hanno notizia;
  - comunicare entro 30 (trenta) giorni all'UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi di registrazione), di cui hanno notizia.
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
    - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
    - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
    - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
    - modifiche normative.

8.3 La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello Organizzativo richiesto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso Modello alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
  - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;

- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello di comportamento ed organizzativo emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà compito dell'Organismo in esame attivarsi per garantire l'aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

8.4 A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza alcuna necessità di preventiva richiesta o autorizzazione.

8.5 I verbali delle audit dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'OdV. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori. L'accesso a tali documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

8.6 La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

**9. Collaboratori interni ed esterni**

9.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto Legislativo 231/2001.

9.2 Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

**10. Modifiche allo Statuto**

10.1 Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di Sabart.



**SISTEMA  
SANZIONATORIO**

**Codice Documento: MOG 231 SS**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## SISTEMA SANZIONATORIO

### Premesse

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 lettera e) del D.Lgs 231/01 prevede che *“i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

La previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione e dotate di “meccanismi di deterrenza” applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello Organizzativo, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello stesso e, dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

Tali violazioni incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurato da Sabart ed i propri collaboratori e, di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

Il sistema disciplinare definito per i fini del presente Modello è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal Collaboratore (consulente esterno, impiegato, quadro e anche dirigente).

L'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria competente.

Pertanto, il giudizio promosso dall'azienda potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale/giudiziale.

La formazione ed informazione dei dipendenti e dei collaboratori esterni sul Modello e sulle relative procedure adottate da Sabart garantiscono la conoscenza del presente Sistema Sanzionatorio.

Inoltre tale conoscenza è altresì resa efficace attraverso l'affissione della presente Parte Speciale nelle bacheche della Società.

## 1. Esempi di Violazioni del Modello

Nell'espletamento di attività nel cui ambito incorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01, ai fini dell'ottenimento delle previsioni di detto decreto, costituisce violazione del Modello (a titolo esemplificativo):

- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- L'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, che:
  - esponga la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni; e/o
  - sia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati;
  - tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste;
- La mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- L'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- La violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista nelle procedure, ovvero impedendo il controllo e l'accesso alle informazioni o documentazioni ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza;
- La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi riferiti al Codice Etico del Gruppo Emak;
- L'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico del Gruppo Emak;
- La messa in atto di azioni o comportamenti contrari alle Leggi e Regolamenti, sia Nazionali sia Esteri.

A fronte dell'accertamento di violazioni, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni tiene conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- La tipologia dell'illecito compiuto;
- Le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- Le modalità di commissione della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- La gravità della condotta, con riguardo alla rilevanza degli obblighi violati;
- L'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- L'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- L'eventuale recidività del suo autore;
- La presenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari ed alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto di Sabart di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

## 2.1 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e del Collegio Sindacale

In caso di violazione delle disposizioni poste in essere da un solo amministratore, le decisioni sui provvedimenti anche sanzionatori verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal quale verrà esclusa la partecipazione del Consigliere responsabile, su parere del Collegio Sindacale.

In caso di violazione posta in essere da più amministratori, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dal Collegio Sindacale.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalla norme di legge applicabili.

Ciò posto, le sanzioni individuate per le violazioni dei soggetti di cui sopra, sulla base della gravità delle violazioni poste in essere, sono le seguenti:

- a) **Nota di biasimo:**
- b) **Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;**
- c) **Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;**
- d) **Revoca dall'incarico.**

## 2.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

### 1. Lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

### 2. Multa, nella misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio vigente

Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Sabart.

### 3. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio vigente

Riguarda le violazioni di maggiore gravità rispetto a quelle richiamate nel precedente punto n. 2 e che integrano reati di cui al D.Lgs. 231/01, con integrazione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Sabart.

### 4. Risoluzione del rapporto

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni rispetto alle disposizioni del Modello talmente gravi da far venir meno il rapporto di fiducia.

### 2.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 c.c., dell'art. 7, L. n. 300/1970, della L. n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 c.c. che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Disciplinare aziendale e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. applicabile.

Le sanzioni individuate sono le seguenti:

#### 1. **Richiamo verbale**

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso Sabart".

#### 2. **Ammonizione scritta**

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

#### 3. **Multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione**

Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Sabart.

**4. Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico**

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di Sabart.

**5. Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al Modello**

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per Sabart, ma comunque non così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente punto n. 6.

**6. Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)**

Concerne l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile vigente, recepito dal Regolamento Interno Aziendale di Sabart.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della funzione Risorse Umane.

#### **2.4 Sanzioni nei confronti degli Agenti**

Provvedimenti sanzionatori non sono previsti né nel contratto di agenzia né nell'AECI vigente, salvo un richiamo all'art. 1751 c.c. che disciplina la risoluzione del contratto da parte del preponente in caso di inadempienza imputabile all'agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Pertanto, per i rapporti di agenzia già in corso, laddove la violazione del Modello sia di entità tale da pregiudicare il rapporto di fiducia, integrandosi gli estremi della giusta causa, la Società provvederà a dare corso alla cessazione del rapporto agenziale.

Per i nuovi rapporti radicanti dalla data di adozione del Modello di Organizzazione, verranno inserire nelle bozze contrattuali specifiche clausole indicanti le violazioni delle disposizioni del Modello di Organizzazione e della normativa D.Lgs. 231/01 quali integranti la giusta causa risolutiva del rapporto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, la competenza è riservata di concerto all'OdV ed ai Responsabili Commerciali. La decisione in merito all'irrogazione della sanzione è invece riservata alla Direzione.

## 2.5 Sanzioni nei confronti di Collaboratori Esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di Collaboratori Esterni e Fornitori di Sabart valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal citato decreto.

Le sanzioni individuate sono le seguenti:

- **Diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;**
- **La risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.**

Nell'ambito dei rapporti con i terzi destinatari, la Società inserisce nelle **lettere di incarico e/o negli accordi negoziali apposite clausole** volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

### 3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nell'ambito della fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni così come precedentemente previste.

Si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha inizio, in ogni caso, a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (non anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita tale attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si sia effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, l'OdV segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Responsabile della Gestione delle Risorse Umane, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

La procedura relativa all'irrogazione delle sanzioni è prevista e disciplinata come segue.

### 3.1 Procedimento nei confronti degli Amministratori e del Collegio Sindacale

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e/o membro del Collegio Sindacale, l'OdV informa e trasmette all'AD ed al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Presidente e l'AD dispongono congiuntamente una prima valutazione sommaria dei fatti illustrati, per poi procedere, comunque entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, a convocare il soggetto indicato dall'OdV per un'adunanza del Comitato, da tenersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve essere:

- effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Valutata la sanzione da proporre, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei termini di Statuto per la decisione in ordine al provvedimento da assumere.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

Qualora si tratti di violazione commessa dalla maggioranza dei consiglieri, tale da comportarne il venire meno della maggioranza dei consiglieri stessi, si seguiranno le norme stabilite in tale caso nello Statuto di Sabart.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea dei Soci, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, nei limiti consentiti dalla norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi punti n. 2.3 e 2.4 per i Dirigenti ovvero per i Dipendenti.

### 3.2 Procedimento nei confronti dei Dirigenti.

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Presidente e all'AD una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente e l'AD convocano il Dirigente interessato ad un'adunanza, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data della adunanza, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, è disposta l'audizione del Dirigente interessato e l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Presidente e l'AD si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura del Responsabile Gestione delle Risorse Umane, entro 10 (dieci) giorni dall'invio della contestazione, comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente può promuovere, nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale Organo.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un altro soggetto apicale con incarico di amministratore, troveranno anche applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del punto n. 2.1.

### 3.3 Procedimento nei confronti dei Dipendenti

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 7 ex L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Presidente e AD, nonché al Responsabile Gestione delle Risorse Umane una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, Sabart, tramite il Responsabile Gestione delle Risorse Umane, contesta al Dipendente interessato la violazione, a mezzo di comunicazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione, comunque nei termini disposti dal CCNL applicabile, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il Dipendente aderisce o conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dall'AD.

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dipendente interessato, l'AD ed il Responsabile Gestione delle Risorse Umane si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile Gestione delle Risorse Umane cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei termini di cui al CCNL applicabile, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In tal caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

### 3.4 Procedimento nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette ai Responsabili di ogni Funzione ed all'AD ed al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente e l'AD si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione ed invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio (applicabile) come contrattualmente previsto.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura dell'AD, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa.

L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione della sanzione.



**FORMAZIONE E  
DIFFUSIONE**

**Codice Documento: MOG 231**

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA
0	EMISSIONE	2.08.2012
1		
2		
3		
4		
5		

**Tutti i cambiamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) ed al controllo dell'Organismo di Vigilanza (ODV)**

## Indice

Premesse

Piano di formazione e comunicazione

1. La comunicazione iniziale
2. La formazione
  - a. Formazione generale dei dipendenti
  - b. Formazione specifica del personale esterno delle aree a rischio
3. Informativa ai Collaboratori Esterni, Professionisti e Fornitori
4. Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali

## Premesse

E' data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società, dei principi contenuti nel Modello.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale (*Human Resources*) in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

La diffusione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e l'informazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs. 231/01 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Sabart.

L'attività di formazione ed informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D.Lgs. 231/01.

# Piano di Formazione e Comunicazione

## 1. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Organi Sociali.

Ai nuovi assunti viene consegnata una copia del Codice Etico ed un set informativo sintetico riguardante la normativa ex D.Lgs 231/01 ed i contenuti del Modello Organizzativo, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

## 2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, il piano formativo si differenzia in:

- a) Formazione generale Dipendenti**
- b) Formazione specifica del Personale delle Aree di rischio**

### **a) Formazione Generale dei Dipendenti**

L'attività di formazione generale dei Dipendenti, oltre alla fase iniziale di neo assunzione, ha contenuti rivolti alla comprensione:

- del codice di condotta del Gruppo (Codice Etico)
- dei principali elementi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- delle aspettative della Società in merito a questioni etiche, della tutela dei dipendenti, ecc.

Il Programma iniziale di formazione generale dei Dipendenti all'atto dell'adozione del Modello Organizzativo da parte della Società viene così disciplinato:

#### **a1) Nozioni di carattere generale**

Vengono fornite (sinteticamente) le nozioni sul D.Lgs. 231/01 e sui suoi “effetti” per la società.

- “*Societas delinquere potest*”  
Il D. Lgs. 231/01 introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati specificatamente indicati dal legislatore.
- Per cosa rispondono (reati specificatamente indicati dal legislatore)  
Le società rispondono solo nel caso di commissione di reati specificatamente indicati dal legislatore.
- Quando rispondono (interesse o vantaggio).  
La Società è responsabile se il reato è stato commesso a suo interesse o a suo vantaggio; non è pertanto necessario aver conseguito un vantaggio concreto, ma è sufficiente che vi fosse l’interesse a commettere il reato.
- Esclusione della responsabilità (esimente).  
con l’adozione di un Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione dei reati.
- La “normativa” di riferimento.  
Le convenzioni internazionali (La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell’Unione Europea, tra i quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, Bruxelles, 26 luglio 1995; la Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, Bruxelles, 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, Parigi, 17 dicembre 1997); Il decreto legislativo n. 231 del 2001; Le Linee Guida di Confindustria.

#### **a2) Le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni**

Vengono approfonditi gli aspetti del Decreto che più interessano, quali le tipologie di reato che sussistano la responsabilità dell’ente, le sanzioni in cui si può incorrere, i soggetti che possono commettere, nell’esercizio della propria attività lavorativa, tali reati.

- a) Le tipologie di reato
- b) La tipologia delle sanzioni previste

c) Gli autori dei reati

### **a3) I presupposti della responsabilità**

Vengono illustrati i presupposti della responsabilità dell'ente e la c.d. "esimente".

- Interesse o vantaggio

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti aventi funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione anche di fatto, ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente per il reato commesso da soggetti in posizione apicale è riconosciuta ove l'ente stesso non dimostri che essi abbiano eluso fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione. E' sufficiente l'intenzione, non è necessario l'effettivo vantaggio.

- Esclusione della responsabilità

La Società non è responsabile del reato commesso dal soggetto in posizione apicale se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- I soggetti in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).

### **a4) Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 è costituito da uno o più documenti che descrivono i principi ed il funzionamento del "sistema di controlli" adottati dall'ente. Breve presentazione del Modello adottato.

**a5) Focus sul Codice Etico**

Il Codice Etico è uno dei documenti che concorre a costruire il sistema di organizzazione, controllo e gestione adottato dall'ente. Rappresenta il codice di comportamento dell'azienda nei suoi rapporti con gli interlocutori interni ed esterni. Viene data lettura del Codice Etico e consegna di copia a ciascuno dei dipendenti.

**a6) Focus sull'Organismo di Vigilanza**

Vengono illustrati i compiti dell'OdV:

- Vigilare sull'effettività del Modello (ovvero sulla coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello);
- Verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- Accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- Aggiornare, ove necessario in seguito a mutamenti organizzativi o normativi, il Modello, presentando proposte di adeguamento e verificandone, successivamente, l'attuazione e l'effettiva adeguatezza.

Vengono illustrati i Requisiti per i componenti dell'OdV:

- Autonomia
- Indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

Vengono quindi illustrati i poteri dell'OdV e viene data lettura dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

**a7) Flussi di informazione**

Viene data illustrazione dell'obbligo per tutti i Dipendenti di dare informazioni all'OdV riguardanti eventuali violazioni delle procedure di svolgimento dell'attività di settore come evidenziata nel Modello della società e di segnalazioni relative ad eventuali procedimenti a carico per i reati di cui al D.Lgs 231/01.

Tali segnalazioni possono avvenire nei seguenti modi:

- Mail all'indirizzo "[odv.sabart@legalmail.it](mailto:odv.sabart@legalmail.it)"

- Consegna in busta chiusa nella “Cassetta OdV” collocata in area reception

Viene poi illustrato l’obbligo dei vari Responsabili di funzione relativamente a:

- le risultanze periodiche dell’attività di controllo poste in essere in attuazione del Modello;
- le anomalie e le atipicità riscontrate;
- le comunicazioni ricevute.

#### **a8) Sistema sanzionatorio**

Vengono illustrate le misure previste dal Sistema Disciplinare nell’ipotesi di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e ne viene data copia a ciascun Dipendente.

#### **b) Formazione specifica del personale delle Aree di rischio**

Successivamente alla prima formazione generale, che riguarda tutto il personale dipendente della Società, viene effettuata una formazione specifica esclusivamente al personale delle aree a rischio.

In particolare, la formazione specifica è svolta nei confronti di:

- Dirigenti
- Responsabili delle singole Funzioni interessate
- Key Officers (o Process Owners), in caso non coincidenti con una delle categorie precedenti

Tale formazione specifica è diretta a:

- illustrare la mappatura dei rischi di irregolarità nelle singole aree;
- definire le specifiche criticità di ogni area
- illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per prevenire le irregolarità
- presentare l’organigramma delle singole aree e l’individuazione del Key Officer di ogni singola area

Viene consegnata copia delle mappature e procedure ai Dipendenti interessati alla rispettiva area.

Inoltre, l’attività di formazione viene adottata ed attuata attraverso:

- meeting aziendali;
- sito Internet (continuamente aggiornato);
- e-mail e circolari ai Dipendenti.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Gestione del Personale, i quali definiscono altresì la struttura dei corsi di formazione.

I soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

Ai fini di una corretta informazione, il Codice Etico del Gruppo Emak ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono affissi nelle bacheche aziendali e sono resi disponibili a tutti, anche non dipendenti, nella Intranet aziendale e nel sito Internet della Società.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

### 3. Informativa ai Collaboratori Esterni, Professionisti e Fornitori

Sono fornite ai Collaboratori Esterni, Professionisti e Fornitori, da parte dei Responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche adottate dalla Società, sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul Codice Etico del Gruppo Emak, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, vengono inserite nei contratti conclusi con tali soggetti **apposite clausole standard** finalizzate:

- all'osservanza da parte delle controparti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01;
- alla possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 231/01;
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori in caso di violazione del D.Lgs. 231/01;
- alla previsione di obbligo di segnalazione all'OdV in caso di violazione del Modello da parte dei Dipendenti e/o di altri Collaboratori Esterni.

## **4. Comunicazione ai componenti degli Organi**

### **Sociali**

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli Organi Sociali.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.



**PROCEDURA GESTIONALE  
DELLE SEGNALAZIONI  
RICEVUTE DALL'ORGANISMO  
DI VIGILANZA**

## **PROCEDURA GESTIONALE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **1. SCOPO**

La presente procedura ha lo scopo di istituire canali informativi per un completo e rigoroso monitoraggio delle segnalazioni da inoltrarsi all'Organismo di Vigilanza relativamente alle problematiche in materia di responsabilità amministrativa della società (violazioni delle Procedure, del Codice Etico del Gruppo Emak e del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo).

### **2. DEFINIZIONI**

#### **2.1 Segnalazione**

Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico del Gruppo Emak e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o comunque che possa arrecare danno, anche all'immagine, di Sabart, riferibile a dipendenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di revisione) e a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

#### **2.2 Segnalazione anonima**

Qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

#### **2.3 Segnalazione in mala fede**

Segnalazione priva di riscontro fattuale, fatta al solo scopo di danneggiare o comunque recare pregiudizio a dipendenti, a membri degli organi sociali.

#### **2.4 Soggetti segnalanti**

Le segnalazioni possono essere inoltrate dai seguenti soggetti: dipendenti (inclusi dirigenti), membri degli organi sociali, partner (soggetti in rapporto di collaborazione commerciale), fornitori (soggetti in rapporto di fornitura) e collaboratori (soggetti in rapporto negoziale avente ad oggetto la prestazione continuativa di servizi) di Sabart.

#### **2.5 Soggetti segnalati**

Le segnalazioni possono riguardare dipendenti (inclusi dirigenti), membri degli organi sociali, partner, fornitori, collaboratori e azionisti.

## 2.6 Soggetti riceventi

Sono soggetti riceventi le segnalazioni i membri dell'Organismo di Vigilanza nonché i Responsabili di Funzione, i quali comunque devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti ed all'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

## 3. GARANZIE

### 3.1 Garanzia di anonimato

Tutte le funzioni organizzative di Sabart interessate alla ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza e anonimato dei Soggetti segnalanti.

Sabart sanzionerà qualsiasi forma di minaccia o ritorsione nei confronti dei Soggetti segnalanti, in quanto all'interno della società è severamente vietata ogni atto o forma di ritorsione nonché azione discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower o del segnalante l'illecito viene protetta in ogni contesto successivo allasegnalazione.

Pertanto l'ODV, fatte salve le eccezioni di cui sopra, non rileverà l'identità del segnalante senza il suo espresso consenso e colui che riceve la segnalazione è tenuto a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve:

**dare notizia circostanziata** dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Presidente del

Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione nonché la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

### 3.2 Anonimato

Le segnalazioni effettuate da mittenti anonimi saranno prese in considerazione, ma saranno oggetto di specifico controllo.

### 3.3 Segnalazioni in mala fede

Sabart interverrà per impedire atteggiamenti ingiuriosi e diffamatori. Sono da considerarsi fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

L'Organismo di Vigilanza garantisce adeguata sanzione contro le segnalazioni in mala fede, censurando simili condotte e informando la società in ipotesi di accertata mala fede.

## 4. PROCEDIMENTO

### 4.1 Comunicazione

I canali di comunicazione predisposti da Sabart per favorire l'inoltro delle segnalazioni sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Posta elettronica ([odv.sabart@legalmail.it](mailto:odv.sabart@legalmail.it))
- Posta ordinaria (**Organismo di Vigilanza c/o Sabart S.r.l. – Via Zoboli, 18– 42124 Reggio Emilia**)
- N. 1 cassetta postale collocata presso l'area della bacheca aziendale, in locale accessibile al pubblico ma protetto dalla vista (denominata "**Cassetta Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza**")

### 4.2 Istruttoria

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, i destinatari della segnalazione stessa (dipendenti, membri di organi sociali, società di revisione) trasmettono tempestivamente in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riceve ed annota ciascuna segnalazione in un apposito documento denominato "**Registro delle Segnalazioni**".

#### 4.3 Accertamento

L'Organismo di Vigilanza è competente a decidere se procedere o meno ad ulteriori verifiche motivando per iscritto nel Libro delle Riunioni dell'Organismo di Vigilanza la decisione assunta.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di verifica preliminare.

A conclusione dell'accertamento, l'Organismo di Vigilanza aggiorna il Registro delle Segnalazioni e, in caso di decisione motivata a non procedere, archivia la segnalazione.

#### 4.4 Audit

Le attività di auditing sono seguite dall'Organismo di Vigilanza con i Responsabili delle Funzioni, valutando le singole circostanze:

- comunicando per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Funzioni, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
- ottenendo dai Responsabili medesimi le **Schede di Evidenza**, ove vengono segnalate, con relativa tempistica, le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate al fine di eliminare le criticità.
- Segnalando, sempre per iscritto nelle Schede di Evidenza, eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
  - i. acquisire tutti gli elementi da comunicare eventualmente alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - ii. evitare il ripetersi dell'accadimento ed a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al precedente punto c. verranno comunicate, nel più breve tempo possibile, per iscritto dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

#### 4.5 Follow-up

L'Organismo di Vigilanza, attraverso l'audizione dei Responsabili di Funzione competenti, garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano di azione segnalato come da precedente punto 4.4. A conclusione dell'attività, l'Organismo di Vigilanza aggiorna il Registro.

#### 5. REPORTISTICA

Almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione, una relazione scritta che evidenzia le segnalazioni ricevute nel periodo di riferimento nonché un contenuto dello stato di avanzamento dei lavori delle segnalazioni ricevute.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza provvede a garantire idonea informativa ai soggetti che hanno trasmesso la segnalazione sull'esito dell'istruttoria.

#### 6. CONSERVAZIONE

Ogni informazione, segnalazione, report previsti sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo), definito "**Registro delle Segnalazioni**", dotato dei più elevati livelli di sicurezza/riservatezza standard utilizzati da Sabart. L'accesso all'archivio è consentito solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il trattamento dei dati delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure privacy aziendali.